



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 21.12.2016
COM(2016) 882 final

2016/0408 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Nel corso degli ultimi due anni l'Unione europea ha affrontato contemporaneamente tre sfide distinte: la gestione della migrazione, la gestione integrata delle frontiere esterne dell'UE e la lotta contro il terrorismo e la criminalità transfrontaliera. Per fornire una valida risposta a tali sfide e per costruire un'efficace e autentica Unione della sicurezza, è essenziale un efficace scambio di informazioni tra gli Stati membri, e tra gli Stati membri e le agenzie competenti dell'UE.

Il sistema d'informazione Schengen (SIS) è lo strumento più utile per una cooperazione efficace tra le autorità competenti per l'immigrazione, la polizia, le autorità doganali e le autorità giudiziarie nell'UE e nei paesi associati a Schengen. Le autorità competenti degli Stati membri, quali la polizia, le guardie di frontiera e i servizi doganali, devono avere accesso a informazioni di alta qualità sulle persone e sugli oggetti che controllano, con chiare istruzioni su come comportarsi in ogni singolo caso. Questo sistema d'informazione su larga scala è al centro della cooperazione Schengen e svolge un ruolo cruciale nel facilitare la libera circolazione delle persone all'interno dello spazio Schengen. Permette alle autorità competenti di inserire e consultare dati su persone ricercate, persone che potrebbero non avere il diritto di entrare o di soggiornare nell'UE, persone scomparse (soprattutto minori) e oggetti che potrebbero essere stati rubati, sottratti o smarriti. Oltre a conservare informazioni su persone o oggetti specifici, il SIS contiene chiare istruzioni per le autorità competenti sulle iniziative da prendere una volta reperito un oggetto o una persona.

Nel 2016, tre anni dopo l'entrata in funzione della seconda generazione del SIS, la Commissione ha svolto una valutazione globale del sistema¹, dalla quale risulta che il SIS è stato un autentico successo operativo. Nel 2015 le autorità nazionali competenti hanno verificato persone e oggetti consultando i dati contenuti nel SIS in quasi 2,9 miliardi di casi e si sono scambiate più di 1,8 milioni di informazioni supplementari. Tuttavia, come annunciato nel programma di lavoro della Commissione per il 2017, sulla base di questa esperienza positiva occorre rafforzare ulteriormente l'efficacia e l'efficienza del sistema. A tal fine la Commissione presenta una prima serie di tre proposte intese a migliorare e ampliare l'uso del SIS sulla base della valutazione, continuando al contempo a impegnarsi per aumentare l'interoperabilità degli attuali e futuri sistemi di contrasto alla criminalità e di gestione delle frontiere sulla scia delle attività del gruppo di esperti ad alto livello sui sistemi di informazione e l'interoperabilità.

Queste proposte riguardano rispettivamente l'uso del sistema a) per la gestione delle frontiere, b) per la cooperazione e di polizia e la cooperazione giudiziaria in materia penale, e c) per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare. L'insieme delle prime due proposte costituisce la base giuridica per l'istituzione, l'esercizio e l'uso del SIS. La proposta relativa all'uso del SIS per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare completa la proposta sulla gestione delle frontiere e integra le disposizioni ivi contenute;

¹ Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 5, dell'articolo 43, paragrafo 3, e dell'articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 3 e dell'articolo 66, paragrafo 5, della decisione 2007/533/GAI, e documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la relazione. (GU...).

stabilisce una nuova categoria di segnalazioni e contribuisce all'attuazione e al monitoraggio della direttiva 2008/115/CE².

A causa della geometria variabile della partecipazione degli Stati membri alle politiche dell'UE relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, è necessario adottare tre strumenti giuridici distinti che tuttavia operino in piena sintonia per consentire il funzionamento e l'uso generale del sistema.

Parallelamente, al fine di rafforzare e migliorare la gestione delle informazioni a livello di UE, nell'aprile 2016 la Commissione ha avviato un processo di riflessione su "Sistemi d'informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza"³. L'obiettivo generale è garantire che le autorità competenti ottengano sistematicamente le informazioni necessarie dai diversi sistemi di informazione a loro disposizione. Per conseguire tale obiettivo, la Commissione ha riesaminato l'attuale architettura dell'informazione per individuare le lacune e i punti deboli che derivano da carenze nelle funzionalità dei sistemi esistenti, ma anche dalla frammentazione dell'architettura generale della gestione dei dati nell'UE. A sostegno di questa attività la Commissione ha istituito un gruppo di esperti ad alto livello sui sistemi di informazione e l'interoperabilità, le cui constatazioni provvisorie sono state utilizzate per questa prima serie di proposte riguardo alle questioni di qualità dei dati⁴. Nel discorso sullo stato dell'Unione del settembre 2016 il presidente Juncker ha fatto riferimento anche all'importanza di colmare le attuali carenze nella gestione delle informazioni e di migliorare l'interoperabilità e il collegamento tra gli attuali sistemi di informazione.

Sulla base delle conclusioni del gruppo di esperti ad alto livello sui sistemi d'informazione e l'interoperabilità, che saranno presentate nel primo semestre del 2017, la Commissione esaminerà, verso la metà del 2017, una seconda serie di proposte volte a migliorare ulteriormente l'interoperabilità del SIS con altri sistemi informatici. Altrettanto importante in questo contesto è la revisione del regolamento (UE) n. 1077/2011⁵ sull'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che sarà probabilmente oggetto, sempre nel 2017, di proposte distinte della Commissione. Per affrontare le attuali sfide in materia di sicurezza è importante investire in uno scambio e in una gestione delle informazioni che siano rapidi, efficaci e di qualità e garantire l'interoperabilità delle banche dati e dei sistemi di informazione dell'UE.

L'attuale quadro giuridico della seconda generazione del SIS - per quanto riguarda il suo uso a fini di verifiche di frontiera sui cittadini di paesi terzi - si basa su un precedente strumento del primo pilastro, ossia il regolamento (CE) n. 1987/2006⁶. La presente proposta sostituisce⁷ l'atto giuridico vigente al fine di:

² Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

³ COM(2016) 205 final del 6.4.2016.

⁴ Decisione 2016/C 257/03 della Commissione del 17.6.2016.

⁵ Regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 286 dell'1.11.2011, pag. 1).

⁶ Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).

⁷ Per una spiegazione dettagliata dei motivi che hanno indotto a privilegiare la sostituzione della normativa vigente rispetto a una sua rifusione si veda la sezione 2 "Scelta dell'atto giuridico".

- obbligare gli Stati membri a inserire una segnalazione nel SIS in tutti i casi in cui è stato emanato, in virtù di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE, un divieto d'ingresso nei confronti di un cittadino di paese terzo in soggiorno irregolare;
- armonizzare le procedure nazionali sull'uso del SIS con riguardo alla procedura di consultazione, in modo da evitare che il cittadino di paese terzo colpito da divieto d'ingresso possa detenere un permesso valido di soggiorno rilasciato da uno Stato membro;
- introdurre modifiche tecniche per migliorare la sicurezza e ridurre gli oneri amministrativi;
- trattare l'uso completo del SIS da un'estremità all'altra, non limitandosi a occuparsi dei sistemi centrale e nazionali, ma rispondendo anche alle esigenze degli utenti finali garantendo che ricevano tutti i dati necessari per adempiere le loro funzioni e rispettino tutte le norme di sicurezza nel trattamento dei dati SIS.

Le proposte sviluppano e migliorano il sistema esistente piuttosto che svilupparne uno nuovo. La revisione del SIS, che sosterrà e rafforzerà le azioni dell'Unione europea nel quadro delle agende europee sulla migrazione e sulla sicurezza, attua:

- (1) il consolidamento dei risultati dei lavori per l'attuazione del SIS svolti negli ultimi tre anni, che comportano modifiche tecniche al SIS centrale al fine di ampliare alcune delle attuali categorie di segnalazioni e di introdurre nuove funzionalità;
- (2) le raccomandazioni relative a modifiche tecniche e procedurali formulate in seguito alla valutazione globale del SIS⁸;
- (3) le richieste di miglioramenti tecnici del SIS da parte degli utenti finali;
- (4) le conclusioni provvisorie del gruppo di esperti ad alto livello sui sistemi di informazione e l'interoperabilità⁹ per quanto riguarda la qualità dei dati.

Poiché la presente proposta è strettamente legata alla proposta della Commissione relativa a un regolamento sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, alcune disposizioni sono comuni a entrambi i testi. Tra queste figurano misure che riguardano l'uso del SIS da un'estremità all'altra, compresi non soltanto il funzionamento del sistema centrale e dei sistemi nazionali, ma anche le esigenze degli utenti finali; misure rafforzate per la continuità operativa; misure riguardanti la qualità dei dati, la protezione dei dati e la sicurezza dei dati e disposizioni in materia di monitoraggio, valutazione e relazioni. Entrambe le proposte ampliano inoltre l'uso delle informazioni biometriche¹⁰.

Con l'intensificazione della crisi migratoria e dei rifugiati nel 2015, si è acuita considerevolmente la necessità di adottare misure efficaci per contrastare la migrazione

⁸ Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 5, dell'articolo 43, paragrafo 3, e dell'articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 3 e dell'articolo 66, paragrafo 5, della decisione 2007/533/GAI, e documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la relazione. (GU...).

⁹ Gruppo di esperti ad alto livello — relazione del Presidente del 21 dicembre 2016.

¹⁰ Per una spiegazione dettagliata delle modifiche contenute nella presente proposta si veda la sezione 5 "Altri elementi".

irregolare. Nel piano d'azione dell'UE sul rimpatrio¹¹ la Commissione ha annunciato che avrebbe proposto di rendere obbligatoria per gli Stati membri la registrazione nel SIS di tutti i divieti d'ingresso per contribuire a prevenire il rientro nello spazio Schengen dei cittadini di paesi terzi cui è negato l'ingresso e il soggiorno nel territorio degli Stati membri. Il divieto d'ingresso emanato in virtù di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE ha effetto in tutto lo spazio Schengen e può quindi essere eseguito alle frontiere esterne anche da autorità di uno Stato membro che non è quello di emanazione. Il vigente regolamento (CE) n. 1987/2006 si limita a permettere agli Stati membri di segnalare nel SIS i casi di respingimento o rifiuto di soggiorno basato sul divieto d'ingresso, senza tuttavia imporlo loro. L'obbligo d'inserire tutti i divieti d'ingresso nel SIS potrebbe determinare un miglioramento dell'efficacia e un aumento dell'armonizzazione.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato e con gli strumenti giuridici vigenti e futuri**

La presente proposta è pienamente coerente e conforme con le disposizioni della direttiva 2008/115/CE relative all'emanazione e esecuzione dei divieti d'ingresso. Integra pertanto le vigenti disposizioni sui divieti d'ingresso e concorre a una loro efficace esecuzione alle frontiere esterne, agevolando l'adempimento degli obblighi stabiliti dalla direttiva rimpatri e contrastando in modo efficace il rientro nello spazio Schengen dei cittadini di paesi terzi interessati.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La presente proposta è strettamente collegata ad altre politiche dell'Unione e le completa. Si tratta in particolare delle seguenti politiche:

- (1) la politica di **sicurezza interna**, in relazione al ruolo svolto dal SIS nell'impedire l'ingresso dei cittadini di paesi terzi che costituiscono una minaccia per la sicurezza;
- (2) la politica di **protezione dei dati**, nella misura in cui la presente proposta garantisce la tutela dei diritti fondamentali delle persone i cui dati personali sono trattati nel SIS.
- (3) La presente proposta è inoltre strettamente collegata alla legislazione vigente nell'Unione e la completa. Si tratta in particolare dei seguenti settori:
- (4) la **gestione delle frontiere esterne**, in quanto aiuta gli Stati membri a controllare il rispettivo settore delle frontiere esterne dell'UE e a migliorare l'efficacia del sistema UE dei controlli a tali frontiere;
- (5) un'efficace **politica di rimpatrio dell'UE**, in quanto favorisce e rafforza il sistema dell'UE atto a individuare e impedire il reingresso dei cittadini di paesi terzi rimpatriati; la presente proposta dovrebbe concorrere a disincentivare la migrazione irregolare verso l'UE, che costituisce uno degli obiettivi principali dell'agenda europea sulla migrazione¹²;
- (6) la **guardia di frontiera e costiera europea**, per quanto riguarda i) la possibilità del personale dell'agenzia di effettuare analisi del rischio e ii) l'accesso al SIS da parte dell'unità centrale ETIAS presso l'agenzia ai fini del proposto sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)¹³, e in quanto la presente proposta

¹¹ COM(2015) 453 final.

¹² COM(2015) 240 final.

¹³ COM(2016) 731 final.

iii) fornisce alle squadre della guardia di frontiera e costiera europea, alle squadre di personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio e ai membri delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione un'interfaccia tecnica per l'accesso al SIS accordando loro il diritto, nell'ambito del rispettivo mandato, di accedere ai dati inseriti nel SIS e consultarli;

- (7) **Europol**, in quanto propone di ampliarne, nell'ambito del suo mandato, i diritti di accesso e di interrogazione dei dati SIS.

La presente proposta è inoltre strettamente collegata alla legislazione futura dell'Unione e la completa. Si tratta in particolare dei seguenti settori:

- (8) il **sistema di ingressi/uscite**, nel cui ambito è proposta una combinazione di impronte digitali e immagine facciale come identificatori biometrici per il funzionamento del sistema di ingressi/uscite (EES), approccio cui la presente proposta intende dare riscontro;
- (9) il **sistema ETIAS**, nel cui ambito è proposta una valutazione accurata sotto il profilo della sicurezza, compresa una verifica nel SIS, dei cittadini di paesi terzi esentati dal visto che intendono recarsi nell'UE.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

La presente proposta si basa sull'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e sull'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea come basi giuridiche per le disposizioni in materia di gestione integrata delle frontiere e immigrazione irregolare.

• Geometria variabile

La presente proposta sviluppa le disposizioni dell'acquis di Schengen relative alle verifiche di frontiera. Devono pertanto essere prese in considerazione le conseguenze dei vari protocolli e accordi con i paesi associati esposte in appresso.

Danimarca: a norma dell'articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato ai trattati, la Danimarca deciderà, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepire la presente proposta, che si basa sull'acquis di Schengen, nel proprio diritto interno.

Regno Unito e Irlanda: a norma degli articoli 4 e 5 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen e della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen, il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano al regolamento (UE) 2016/399 (codice frontiere Schengen) né ad alcuno degli strumenti giuridici comunemente noti come "acquis di Schengen", vale a dire gli strumenti giuridici che organizzano e sostengono l'abolizione dei controlli alle frontiere interne e le misure di accompagnamento relative ai controlli alle frontiere esterne. Poiché il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen, il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano alla sua adozione, non sono da esso vincolati né sono soggetti alla sua applicazione.

Bulgaria e Romania: il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005. Il presente regolamento deve essere letto in combinato disposto con la decisione 2010/365/UE del Consiglio, del 29 giugno 2010¹⁴, che ha reso applicabili, fatte salve alcune restrizioni, le disposizioni dell'acquis di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen in Bulgaria e Romania.

Cipro e Croazia: il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003 e dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011.

Paesi associati: sulla base dei rispettivi accordi che associano tali paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, l'Islanda, la Norvegia, la Svizzera e il Liechtenstein devono essere vincolati dal regolamento proposto.

- **Sussidiarietà**

La presente proposta intende sviluppare e consolidare l'attuale SIS, che è operativo dal 1995. Il quadro intergovernativo originario è stato sostituito da strumenti dell'Unione il 9 aprile 2013 (regolamento (CE) n. 1987/2006 e decisione 2007/533/GAI del Consiglio). In precedenti occasioni è stata svolta un'analisi completa della sussidiarietà; la presente iniziativa mira a perfezionare le disposizioni vigenti, ovviare alle carenze individuate e migliorare le procedure operative.

Il livello notevole dello scambio di informazioni tra Stati membri che è stato raggiunto non può essere conseguito con metodi decentrati. A motivo della portata, degli effetti e delle ripercussioni dell'azione, gli obiettivi della presente proposta possono essere conseguiti meglio a livello di Unione.

Tra gli obiettivi della presente proposta figurano miglioramenti tecnici volti a migliorare l'efficienza del SIS, nonché l'armonizzazione dell'uso del sistema in tutti gli Stati membri partecipanti. Dato il carattere transnazionale di tali obiettivi e delle sfide da affrontare per garantire un efficace scambio di informazioni al fine di combattere minacce sempre più diversificate, l'UE si trova nella posizione migliore per proporre soluzioni a problemi che non possono essere gestiti in maniera sufficiente dai soli Stati membri.

Se non si superano le attuali limitazioni del SIS, si rischia di non cogliere numerose opportunità per massimizzare l'efficienza e il valore aggiunto dell'UE e di lasciare che le lacune esistenti ostacolano il lavoro delle autorità competenti. A titolo di esempio, la mancanza di norme armonizzate in materia di cancellazione delle segnalazioni ridondanti all'interno del sistema può ostacolare la libera circolazione delle persone, principio fondamentale dell'Unione.

- **Proporzionalità**

Ai sensi dell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, l'azione dell'Unione si limita a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi fissati nel trattato. La forma prescelta per questa azione dell'Unione deve permettere alla proposta di raggiungere il suo obiettivo ed

¹⁴ Decisione del Consiglio del 29 giugno 2010 sull'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (GU L 166 dell'1.7.2010, pag. 17).

essere attuata il più efficacemente possibile. L'iniziativa proposta costituisce una revisione del SIS relativamente alle verifiche di frontiera.

La proposta è formulata in base ai principi della tutela della vita privata fin dalla progettazione. In termini di diritto alla protezione dei dati personali, la presente proposta è proporzionata in quanto introduce regole specifiche sulla cancellazione delle segnalazioni e non richiede che i dati siano raccolti e conservati per una durata superiore a quella strettamente necessaria per permettere al sistema di funzionare e conseguire i suoi obiettivi. Le segnalazioni del SIS contengono solo i dati necessari per identificare e localizzare una persona o un oggetto e consentire l'intervento operativo adeguato. Gli uffici SIRENE forniscono ogni altra informazione necessaria per lo scambio di informazioni supplementari.

La proposta prevede inoltre l'applicazione di tutte le salvaguardie e i meccanismi necessari per un'efficace protezione dei diritti fondamentali degli interessati, in particolare la protezione della vita privata e dei dati personali. Comprende anche disposizioni specificamente destinate a rafforzare la sicurezza dei dati personali archiviati nel SIS.

Non saranno necessari ulteriori processi o armonizzazioni a livello dell'UE affinché il sistema funzioni. La misura proposta è proporzionata, dato che limita l'azione dell'UE a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi stabiliti.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La revisione proposta assumerà la forma di un regolamento, che sostituirà il regolamento (CE) n. 1987/2006. Quest'impostazione è stata seguita per la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e quindi, date le connessioni intrinseche fra i due atti, va applicata anche in relazione al regolamento (CE) n. 1987/2006. La decisione 2007/533/GAI è stata adottata quale strumento giuridico del cosiddetto terzo pilastro in virtù del precedente trattato sull'Unione europea. Tali strumenti del "terzo pilastro" erano adottati dal Consiglio senza l'intervento del Parlamento europeo in veste di colegislatore. La base giuridica della presente proposta è nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), dato che la struttura a pilastri ha cessato di esistere con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il 1° dicembre 2009. Questa base giuridica impone il ricorso alla procedura legislativa ordinaria. Deve essere scelta la forma del regolamento (del Parlamento europeo e del Consiglio) in quanto le disposizioni devono essere vincolanti e direttamente applicabili in tutti gli Stati membri.

La presente proposta si basa su un sistema centralizzato già esistente che permette agli Stati membri di cooperare tra loro e intende rafforzare tale sistema: ciò richiede un'architettura comune e norme di funzionamento vincolanti. Stabilisce inoltre norme obbligatorie sull'accesso al sistema, in particolare a fini di contrasto, che sono uniformi per tutti gli Stati membri, nonché per l'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA)¹⁵. Dal 9 maggio 2013 eu-LISA è responsabile della gestione operativa del SIS centrale, che consiste nell'insieme dei compiti necessari a garantire il pieno funzionamento del SIS centrale 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. La presente proposta si fonda sulle responsabilità di eu-LISA in relazione al SIS.

¹⁵ Istituita dal regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 286 dell'1.11.2011, pag. 1).

La proposta prevede inoltre norme direttamente applicabili che permettono agli interessati di accedere ai dati che li riguardano e a mezzi di impugnazione senza necessità di ulteriori misure di applicazione.

Il regolamento è quindi l'unico strumento giuridico che si presti a tale scopo.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

• Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

In conformità del regolamento (CE) n. 1987/2006 e della decisione 2007/533/GAI del Consiglio¹⁶, tre anni dopo l'entrata in funzione del SIS II la Commissione ha svolto una valutazione globale del SIS II centrale e dello scambio bilaterale e multilaterale di informazioni supplementari tra Stati membri.

La valutazione ha esaminato specificamente l'applicazione dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1987/2006, in modo da poter presentare le proposte necessarie per modificarne le disposizioni al fine di raggiungere un livello più elevato di armonizzazione dei criteri di inserimento delle segnalazioni.

I risultati della valutazione hanno evidenziato la necessità di modificare la base giuridica del SIS per rispondere meglio alle nuove sfide in materia di sicurezza e migrazione, proponendo, ad esempio: l'obbligo d'inserire i divieti d'ingresso nel SIS ai fini di una loro attuazione più efficace; la consultazione obbligatoria tra Stati membri per evitare che un divieto d'ingresso coesista con un permesso di soggiorno; la possibilità di identificare e localizzare le persone in base alle impronte digitali grazie a un nuovo sistema automatizzato di identificazione delle impronte digitali, e l'ampliamento degli identificatori biometrici nel sistema.

I risultati della valutazione hanno inoltre mostrato la necessità di introdurre modifiche giuridiche per migliorare il funzionamento tecnico del sistema e razionalizzare i processi nazionali. Tali misure aumenteranno l'efficienza e l'efficacia del SIS agevolandone l'uso e riducendo gli oneri superflui. Altre misure mirano a migliorare la qualità dei dati e la trasparenza del sistema descrivendo con maggiore precisione i compiti specifici degli Stati membri e di eu-LISA in tema di trasmissione di relazioni.

I risultati della valutazione generale (la relazione di valutazione e il relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione sono stati adottati il 21 dicembre 2016¹⁷) hanno costituito la base delle misure previste dalla presente proposta.

A norma dell'articolo 19 della direttiva rimpatri 2008/115/CE, nel 2014 la Commissione ha inoltre pubblicato una comunicazione sulla politica di rimpatrio dell'Unione europea¹⁸, in cui riferisce sull'applicazione della direttiva stessa, concludendo che occorre rafforzare il potenziale del SIS nel settore dei rimpatri: la Commissione riteneva che la revisione del SIS II avrebbe offerto l'opportunità di migliorare la coerenza tra il sistema stesso e la politica di rimpatrio e proponeva l'introduzione di un obbligo, a carico degli Stati membri, di inserire nel

¹⁶ Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63).

¹⁷ Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 5, dell'articolo 43, paragrafo 3, e dell'articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 3 e dell'articolo 66, paragrafo 5, della decisione 2007/533/GAI, e documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la relazione.

¹⁸ COM(2014) 199 final.

SIS II una segnalazione di respingimento per i divieti d'ingresso emanati ai sensi della direttiva rimpatri.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Durante la valutazione del SIS svolta dalla Commissione i portatori d'interessi, compresi i delegati del comitato SISVIS secondo la procedura di cui all'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1987/2006, sono stati invitati a formulare commenti e suggerimenti. Il comitato SISVIS comprende i rappresentanti degli Stati membri competenti sia per questioni operative di SIRENE (cooperazione transfrontaliera in relazione al SIS), sia per questioni tecniche inerenti allo sviluppo e alla manutenzione del SIS e alla relativa applicazione SIRENE.

I delegati hanno risposto a questionari dettagliati nell'ambito del processo di valutazione. Quando è stato necessario introdurre ulteriori chiarimenti o approfondire un argomento, si è fatto ricorso a scambi di e-mail o colloqui mirati.

Questo processo iterativo ha permesso di affrontare i problemi in modo globale e trasparente. Per tutto il 2015 e il 2016, i delegati al comitato SISVIS hanno trattato tali questioni nel corso di riunioni e seminari ad hoc.

La Commissione ha inoltre consultato specificamente le autorità nazionali di protezione dei dati degli Stati membri e i membri del gruppo di coordinamento del controllo del SIS II in materia di protezione dei dati. Gli Stati membri si sono scambiati le loro esperienze sulle richieste di accesso degli interessati e sull'operato delle autorità nazionali di protezione dei dati, rispondendo a un apposito questionario. Le risposte a tale questionario comunicate dal giugno 2015 sono state prese in considerazione per lo sviluppo della presente proposta.

A livello interno la Commissione ha istituito un gruppo direttivo interservizi composto dal segretariato generale e dalle direzioni generali Migrazione e affari interni, Giustizia e consumatori, Risorse umane e sicurezza, e Informatica. Il gruppo direttivo ha monitorato il processo di valutazione e fornito orientamenti ove necessario.

I risultati della valutazione hanno tenuto conto anche degli elementi di prova raccolti durante le visite di valutazione in loco negli Stati membri, grazie alle quali è stato esaminato in modo approfondito l'uso del SIS nella pratica. Sono stati svolti colloqui e discussioni con professionisti, personale dell'ufficio SIRENE e autorità nazionali competenti.

Anche nell'ambito del gruppo di contatto della Commissione sulla direttiva rimpatri (riunioni del 16 novembre 2015, 18 marzo 2016 e 20 giugno 2016) è stato chiesto alle autorità degli Stati membri competenti dei rimpatri di fornire riscontri e suggerimenti, in particolare sulle conseguenze dell'eventuale obbligo di segnalare nel SIS tutti i divieti d'ingresso emanati a norma della direttiva 2008/115/CE.

Sulla base dei riscontri ottenuti, la presente proposta introduce misure volte a migliorare l'efficienza e l'efficacia tecnica e operativa del sistema.

- **Assunzione e uso di perizie**

Oltre a consultare i portatori di interessi, la Commissione ha fatto ricorso a perizie esterne tramite quattro studi, i cui risultati sono stati inseriti negli sviluppi della presente proposta:

- Valutazione tecnica del SIS (Kurt Salmon)¹⁹

La valutazione ha individuato le questioni centrali inerenti al funzionamento del SIS e i problemi da affrontare in futuro, esaminando in primo luogo l'esigenza di aumentare al massimo la continuità operativa e di fare in modo che l'architettura generale possa adeguarsi al crescente fabbisogno di capacità.

- TIC – Valutazione d'impatto di possibili miglioramenti all'architettura del SIS II (Kurt Salmon)²⁰

Lo studio ha valutato l'attuale costo del funzionamento del SIS a livello nazionale e due possibili soluzioni tecniche per il miglioramento del sistema. Entrambe le soluzioni comprendono una serie di proposte tecniche finalizzate a migliorare il sistema centrale e l'architettura generale.

- TIC - Valutazione d'impatto di possibili miglioramenti all'architettura del SIS II – Relazione finale, 10 novembre 2016 (Wavestone)²¹

Lo studio ha valutato l'impatto della realizzazione di una copia nazionale in termini di costi per gli Stati membri analizzando tre opzioni (un sistema pienamente centralizzato, un'attuazione standardizzata dell'N.SIS sviluppata e fornita da eu-LISA agli Stati membri e un'attuazione distinta dell'N.SIS con norme tecniche comuni).

- Studio sulla fattibilità e le implicazioni dell'istituzione, nel quadro del sistema d'informazione Schengen, di un sistema UE per lo scambio di dati sulla conformità alle decisioni di rimpatrio e il relativo monitoraggio (PwC)²²

Lo studio esamina la fattibilità e le implicazioni tecniche e operative delle modifiche del SIS proposte per potenziarne l'impiego ai fini del rimpatrio dei migranti irregolari e per impedire il loro reingresso.

- **Valutazione d'impatto**

La Commissione non ha effettuato una valutazione d'impatto.

Sulla base delle valutazioni indipendenti citate sono stati valutati gli effetti dei cambiamenti del sistema sotto il profilo tecnico. Dal 2013, ossia da quando è entrato in funzione il SIS II il 9 aprile 2013 ed è diventata applicabile la decisione 2007/533/GAI, la Commissione ha inoltre compiuto due revisioni del manuale SIRENE, compresa una valutazione intermedia da cui è scaturito, il 29 gennaio 2015, un nuovo manuale SIRENE²³. La Commissione ha inoltre adottato un catalogo di raccomandazioni e migliori pratiche²⁴. Per di più, eu-LISA e gli Stati

¹⁹ RELAZIONE FINALE della Commissione europea - Valutazione tecnica del SIS II

²⁰ Commissione europea – Relazione finale – TIC – Valutazione d'impatto di possibili miglioramenti all'architettura del SIS II - 2016.

²¹ Commissione europea - "TIC - Valutazione d'impatto di possibili miglioramenti all'architettura del SIS II – Relazione finale", 10 novembre 2016 (Wavestone)

²² Studio sulla fattibilità e le implicazioni dell'istituzione nel quadro del SIS di un sistema UE per lo scambio di dati sulla conformità alle decisioni di rimpatrio e il relativo monitoraggio, 4 aprile 2015, PwC.

²³ Decisione di esecuzione (UE) 2015/219 della Commissione, del 29 gennaio 2015, che sostituisce l'allegato della decisione di esecuzione 2013/115/UE riguardante il manuale SIRENE e altre disposizioni di attuazione per il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 44 del 18.2.2015, pag. 75).

²⁴ Raccomandazione della Commissione che istituisce un catalogo di raccomandazioni e migliori pratiche per la corretta applicazione del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) e lo

membri apportano regolarmente al sistema miglioramenti tecnici iterativi. Si ritiene che queste opzioni siano ormai esaurite e che sia necessario modificare su più larga scala la base giuridica. Migliorare l'attuazione e l'esecuzione non basta per apportare chiarezza in settori come l'applicazione di sistemi destinati agli utenti finali e le regole specifiche sulla cancellazione delle segnalazioni.

La Commissione ha inoltre svolto una valutazione generale del SIS come previsto all'articolo 24, paragrafo 5, all'articolo 43, paragrafo 3, e all'articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e all'articolo 59, paragrafo 3, e all'articolo 66, paragrafo 5, della decisione 2007/533/GAI, e ha pubblicato un documento di lavoro dei servizi della Commissione. I risultati della valutazione generale (la relazione di valutazione e il relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione sono stati adottati il 21 dicembre 2016) hanno costituito la base delle misure previste dalla presente proposta.

Il meccanismo di valutazione Schengen, istituito dal regolamento (UE) n. 1053/2013²⁵, permette la valutazione periodica in termini giuridici e operativi del funzionamento del SIS negli Stati membri. Le valutazioni sono svolte congiuntamente dalla Commissione e dagli Stati membri. Tramite questo meccanismo il Consiglio formula raccomandazioni destinate ai singoli Stati membri sulla base delle valutazioni svolte nel quadro di programmi pluriennali e annuali. Data la loro natura specifica, tali raccomandazioni non possono sostituire norme giuridicamente vincolanti applicabili contemporaneamente a tutti gli Stati membri che usano il SIS.

Il comitato SISVIS tratta regolarmente questioni pratiche di ordine operativo e tecnico. Malgrado l'utilità di tali riunioni per la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri, i risultati delle discussioni (in mancanza di modifiche legislative) non possono rimediare a problemi dovuti, ad esempio, a divergenze tra le prassi nazionali.

I cambiamenti proposti nel presente regolamento non presentano un'incidenza economica o ambientale significativa. Si prevede d'altra parte che esercitino un impatto sociale decisamente positivo, in quanto permettono di aumentare la sicurezza consentendo una migliore identificazione delle persone che usano false identità, autori di reati gravi la cui identità rimane ignota e migranti irregolari che approfittano dello spazio senza controlli alle frontiere interne. L'impatto di tali cambiamenti sui diritti fondamentali e la protezione dei dati è valutato e illustrato in modo più approfondito nella sezione successiva ("Diritti fondamentali").

La proposta è stata redatta ricorrendo alle prove sostanziali raccolte ai fini della valutazione generale della seconda generazione del SIS, che ha esaminato il funzionamento del sistema e i possibili miglioramenti. È stata inoltre svolta una valutazione d'impatto relativa ai costi per verificare che l'architettura nazionale prescelta fosse la più appropriata e proporzionata.

- **Diritti fondamentali e protezione dei dati**

La presente proposta sviluppa e migliora un sistema già esistente piuttosto che svilupparne uno nuovo, e di conseguenza si basa su importanti e valide garanzie che sono già in atto.

scambio di informazioni supplementari da parte delle autorità competenti degli Stati membri che applicano e usano il SIS II [C(2015)9169/1].

²⁵ Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

Nonostante ciò, poiché il sistema continua a trattare dati personali e tratterà ulteriori categorie di dati biometrici sensibili, la proposta ha una potenziale incidenza sui diritti fondamentali delle persone fisiche. Tale incidenza è stata accuratamente valutata e sono state predisposte salvaguardie aggiuntive per limitare la raccolta e il successivo trattamento dei dati a quanto strettamente necessario e indispensabile dal punto di vista operativo, e per limitare l'accesso ai dati ai soli soggetti che ne hanno esigenza a fini operativi. La proposta fissa termini precisi per la conservazione dei dati, così come sono chiaramente riconosciuti e sanciti i diritti dell'interessato di accedere ai dati che lo riguardano e rettificarli, e di chiederne la cancellazione nel rispetto dei diritti fondamentali (si veda la sezione sulla protezione e sicurezza dei dati).

Inoltre la proposta rafforza le misure volte a proteggere i diritti fondamentali, in quanto introduce nella normativa l'obbligo di cancellare una segnalazione e introduce una valutazione di proporzionalità in caso di proroga della validità di una segnalazione. La proposta definisce ampie e solide salvaguardie per l'uso degli identificatori biometrici al fine di evitare che persone innocenti subiscano disagi.

La proposta prevede inoltre la sicurezza del sistema da un'estremità all'altra, garantendo una maggiore protezione per i dati ivi conservati. Introducendo una chiara procedura di gestione degli incidenti e aumentando la continuità operativa del SIS, la proposta è pienamente conforme alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea²⁶ non soltanto per quanto riguarda il diritto alla protezione dei dati personali. Lo sviluppo e l'efficacia ininterrotta del SIS contribuiranno alla sicurezza delle persone nell'ambito della società.

La proposta prevede modifiche importanti per quanto riguarda gli identificatori biometrici. Oltre alle impronte digitali dovrebbero essere raccolte e conservate anche le impronte palmari, nel rispetto degli obblighi giuridici. A norma dell'articolo 24, i registri delle impronte digitali saranno allegati alle segnalazioni alfanumeriche del SIS. In futuro dovrebbe essere possibile confrontare questi dati dattiloscopici (impronte digitali e palmari) con le impronte digitali rilevate sul luogo del reato, purché si tratti di un reato grave o di un reato di terrorismo e purché possa essere stabilito con un elevato grado di probabilità che tali impronte appartengano all'autore del reato. Qualora i documenti di una persona non permettano di definirne con certezza l'identità, le autorità competenti dovrebbero confrontare le sue impronte digitali con quelle conservate nella banca dati del SIS.

La proposta impone la raccolta e la conservazione di dati complementari (quali i dati contenuti nei documenti di identificazione personale) per facilitare il lavoro sul terreno del personale addetto a verificare l'identità.

La proposta garantisce il diritto dell'interessato a un ricorso effettivo avverso qualsiasi decisione, il che comprende in ogni caso un ricorso effettivo dinanzi a un giudice ai sensi dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Il SIS costituisce un sistema d'informazione unico. Di conseguenza, le spese previste in due delle proposte (la presente e la proposta di regolamento sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale) non vanno considerate due importi separati ma un

²⁶ Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2012/C 326/02).

unico importo. L'incidenza sul bilancio delle modifiche necessarie per attuare entrambe le proposte è compresa in un'unica scheda finanziaria legislativa.

Data la natura complementare della terza proposta (riguardante il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare), la sua incidenza sul bilancio è esaminata separatamente e in una scheda finanziaria distinta, che concerne soltanto l'istituzione di questa specifica categoria di segnalazione.

Secondo la valutazione dei vari aspetti del lavoro richiesto per la rete, la gestione del SIS centrale da parte di eu-LISA e gli sviluppi nazionali negli Stati membri, le due proposte di regolamento richiederanno un importo totale di 64,3 milioni di EUR per il periodo 2018-2020.

Questo importo copre un aumento della larghezza di banda di TESTA-NG: secondo le due proposte, infatti, la rete trasmetterà i file delle impronte digitali e delle immagini facciali e quindi necessiterà di una maggiore velocità di elaborazione e capacità di flusso (9,9 milioni di EUR). Copre inoltre i costi sostenuti da eu-LISA per le spese di personale e operative (17,6 milioni di EUR). eu-LISA ha comunicato alla Commissione che nel gennaio 2018 è prevista l'assunzione di 3 nuovi agenti contrattuali per iniziare la fase di sviluppo a tempo debito e garantire così l'avvio delle funzionalità aggiornate del SIS nel 2020. La presente proposta comporta modifiche tecniche al SIS centrale per estendere alcune delle attuali categorie di segnalazione e fornire nuove funzionalità. La scheda finanziaria allegata alla presente proposta riflette questi cambiamenti.

La Commissione ha inoltre svolto una valutazione d'impatto sui costi per valutare i costi degli sviluppi nazionali resi necessari dalla presente proposta²⁷. Il costo stimato è di 36,8 milioni di EUR, che sarebbero elargiti agli Stati membri sotto forma di somma forfettaria. Di conseguenza, ogni Stato membro riceverà un importo di 1,2 milioni di EUR per aggiornare il sistema nazionale secondo i requisiti previsti dalla presente proposta, fra l'altro istituendo una copia parziale nazionale laddove non è ancora creata o introducendo un sistema di copie di riserva.

È prevista una riprogrammazione della dotazione rimanente per le "Frontiere intelligenti" del Fondo sicurezza interna, per apportare gli aggiornamenti e applicare le funzionalità introdotte dalle due proposte. Il regolamento ISF-Frontiere²⁸ è lo strumento finanziario in cui è stato inserito il bilancio per l'attuazione del pacchetto "Frontiere intelligenti". All'articolo 5 il regolamento prevede che 791 milioni di EUR siano destinati a un programma per lo sviluppo di sistemi informatici a sostegno della gestione dei flussi migratori attraverso le frontiere esterne, alle condizioni previste all'articolo 15. Di questi 791 milioni di EUR, 480 sono riservati allo sviluppo del sistema di ingressi/uscite e 210 allo sviluppo del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS). L'importo rimanente sarà in parte usato per coprire i costi dei cambiamenti previsti dalle due proposte riguardo al SIS.

²⁷ "TIC - Valutazione d'impatto di possibili miglioramenti all'architettura del SIS II, relazione finale", 10 novembre 2016 (Wavestone), opzione 3: Applicazione distinta dell'N.SIS II.

²⁸ Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).

5. ALTRI ELEMENTI

• **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

La Commissione, gli Stati membri ed eu-LISA dovranno riesaminare periodicamente e monitorare l'uso del SIS, per verificare che continui a funzionare in modo efficace ed efficiente. La Commissione sarà assistita dal comitato SISVIS per l'attuazione delle misure tecniche e operative previste dalla presente proposta.

Il proposto regolamento prevede inoltre all'articolo 54, paragrafi 7 e 8, un processo formale e periodico di revisione e valutazione.

Ogni due anni eu-LISA riferirà al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al funzionamento tecnico del SIS (compresa la sicurezza), all'infrastruttura di comunicazione su cui si basa e allo scambio bilaterale e multilaterale di informazioni supplementari fra gli Stati membri.

Inoltre, ogni quattro anni la Commissione è tenuta a effettuare e trasmettere al Parlamento e al Consiglio una valutazione globale del SIS e dello scambio di informazioni tra gli Stati membri. In questo quadro la Commissione:

- analizzerà i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi;
- valuterà se restino validi i principi di base del sistema;
- esaminerà il modo in cui il regolamento è applicato al sistema centrale;
- valuterà la sicurezza del sistema centrale;
- valuterà le implicazioni per il futuro funzionamento del sistema.

eu-LISA è inoltre tenuta a pubblicare statistiche giornaliere, mensili e annuali sull'uso del SIS e a provvedere al monitoraggio permanente del sistema e del suo funzionamento in relazione agli obiettivi.

• **Illustrazione dettagliata delle nuove disposizioni della proposta**

Disposizioni comuni alla presente proposta e alla proposta di regolamento sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del SIS nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale

- Disposizioni generali (articoli 1-3)
- Architettura tecnica e modalità operative del SIS (articoli 4-14)
- Responsabilità di eu-LISA (articoli 15 – 18)
- Diritto di accesso e conservazione delle segnalazioni (articoli 29, 30, 31, 33 e 34)
- Regole generali sul trattamento e sulla protezione dei dati (articoli 36 - 53)
- Monitoraggio e statistiche (articolo 54)

Uso del SIS da un'estremità all'altra

Con oltre 2 milioni di utenti finali nell'ambito delle autorità competenti di tutta Europa, il SIS è uno strumento di larghissimo uso e di grande efficacia per lo scambio di informazioni. La

presente proposta prevede regole sul funzionamento completo del sistema da un'estremità all'altra, compresi il SIS centrale gestito da eu-LISA, i sistemi nazionali e le applicazioni destinate agli utenti finali. Riguarda non solo i sistemi centrale e nazionali, ma anche le esigenze tecniche e operative degli utenti finali.

L'articolo 9, paragrafo 2, specifica che gli utenti finali devono ricevere i dati necessari allo svolgimento dei loro compiti (in particolare i dati richiesti per identificare l'interessato e intraprendere le azioni necessarie). Prevede inoltre uno schema comune per l'attuazione del SIS da parte degli Stati membri, che garantisce l'armonizzazione di tutti i sistemi nazionali. A norma dell'articolo 6 gli Stati membri devono garantire la disponibilità ininterrotta dei dati SIS agli utenti finali, per aumentare al massimo i vantaggi operativi riducendo la possibilità di tempi di inattività.

L'articolo 10, paragrafo 3, garantisce che la sicurezza del trattamento dei dati comprenda anche le attività di trattamento dei dati da parte dell'utente finale. A norma dell'articolo 14 gli Stati membri sono tenuti a garantire che il personale con accesso al SIS riceva una formazione regolare e continua sulle norme relative alla sicurezza e alla protezione dei dati.

Grazie all'introduzione di queste misure, la presente proposta tratta in modo più generale il funzionamento completo del SIS da un'estremità all'altra, con norme e obblighi che riguardano milioni di utenti finali in Europa. Per sfruttare in pieno l'efficacia del SIS gli Stati membri dovrebbero garantire che i loro utenti finali, ogni volta che sono autorizzati a consultare una banca dati nazionale della polizia o dell'immigrazione, consultino parallelamente anche il SIS. In tal modo il SIS può conseguire il suo obiettivo di costituire la principale misura compensativa nello spazio senza controlli alle frontiere interne, e gli Stati membri possono affrontare meglio la dimensione transfrontaliera della criminalità e la mobilità dei criminali. Questa ricerca parallela deve rimanere conforme all'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/680²⁹.

Continuità operativa

La proposta rafforza le disposizioni relative alla continuità operativa, sia a livello nazionale sia per eu-LISA (articoli 4, 6, 7 e 15). Tali disposizioni fanno sì che il SIS rimanga operativo e accessibile al personale sul terreno, anche se si verificano problemi che incidono sul sistema.

Qualità dei dati

La proposta mantiene il principio secondo cui spetta allo Stato membro, che è il proprietario dei dati, garantire l'esattezza dei dati inseriti nel SIS (articolo 39). Occorre comunque istituire un meccanismo centrale gestito da eu-LISA che permetta agli Stati membri di riesaminare periodicamente le segnalazioni in cui i campi di dati obbligatori possono sollevare preoccupazioni in ordine alla qualità. Di conseguenza, l'articolo 15 della proposta incarica eu-LISA di fornire agli Stati membri relazioni sulla qualità dei dati a scadenze regolari. Tale attività può essere agevolata da un archivio di dati per la produzione di statistiche e relazioni

²⁹ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

sulla qualità dei dati (articolo 54). Tali miglioramenti riflettono le conclusioni provvisorie del gruppo di esperti ad alto livello sui sistemi di informazione e l'interoperabilità.

Fotografie, immagini facciali, dati dattiloscopici e profili DNA

La possibilità di effettuare un'interrogazione con le impronte digitali per identificare una persona è già prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1987/2006 e della decisione 2007/533/GAI del Consiglio. Le proposte rendono obbligatoria tale consultazione qualora l'identità della persona non possa essere accertata in altro modo. Attualmente le immagini facciali possono essere usate solo per confermare l'identità di una persona in seguito a una ricerca alfanumerica, invece che come base per un'interrogazione. Inoltre, le modifiche apportate agli articoli 22 e 28 permetteranno, quando ve ne sarà la possibilità tecnica, l'impiego delle immagini facciali, delle fotografie e delle impronte palmari per interrogare il sistema e identificare le persone. La dattiloscopia consiste nello studio scientifico delle impronte digitali come metodo di identificazione. Gli esperti in dattiloscopia riconoscono che le impronte palmari hanno caratteristiche di unicità e contengono punti caratteristici che permettono confronti precisi e irrefutabili, proprio come le impronte digitali. Le impronte palmari possono essere usate per appurare l'identità di una persona allo stesso modo delle impronte digitali. Da decenni la polizia acquisisce le impronte palmari insieme alle impronte ruotate e piane delle dieci dita. Le impronte palmari sono usate principalmente a scopo di identificazione, quando la persona in questione ha danneggiato i polpastrelli o volontariamente, nel tentativo di eludere l'identificazione o l'assunzione delle impronte digitali, o involontariamente, in seguito a un incidente o per effetto di un intenso lavoro manuale. Nel corso della discussione sulle norme tecniche del sistema AFIS del SIS, alcuni Stati membri hanno dichiarato di aver conseguito notevoli successi nell'identificazione di migranti irregolari che avevano intenzionalmente danneggiato i polpastrelli per evitare di essere identificati: rilevando le impronte palmari le rispettive autorità hanno ottenuto l'identificazione.

L'uso delle immagini facciali per l'identificazione aumenterà la coerenza tra il SIS e il proposto sistema di ingressi/uscite dell'UE, con varchi automatici e dispositivi self-service. Tale funzionalità sarà limitata ai valichi di frontiera regolari.

Accesso delle autorità al SIS — utenti istituzionali

Questa sottosezione descrive i nuovi elementi in termini di diritto di accesso al SIS per le agenzie dell'UE (utenti istituzionali). I diritti di accesso delle autorità nazionali competenti non hanno subito modifiche.

Europol (articolo 30), l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera – nonché le relative squadre, le squadre di personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio e i membri delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione – e l'unità centrale ETIAS presso l'agenzia (articoli 31 e 32) hanno accesso al SIS e ai dati del SIS di cui hanno bisogno. Sono predisposte garanzie adeguate per assicurare che i dati contenuti nel sistema siano opportunamente protetti (comprese le disposizioni dell'articolo 33, secondo cui tali organi possono accedere esclusivamente ai dati di cui hanno bisogno per svolgere i loro compiti).

Grazie a tali modifiche Europol potrà accedere al SIS anche per consultare le segnalazioni sui respingimenti, in modo da sfruttare al meglio il sistema nello svolgimento dei suoi compiti; sono inoltre aggiunte disposizioni che permettono all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e alle sue squadre di accedere al sistema quando svolgono le varie operazioni afferenti al loro mandato nell'assistenza agli Stati membri. Inoltre, secondo la

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)³⁰, l'unità centrale ETIAS dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera verificherà nel SIS, tramite l'ETIAS, se un cittadino di paese terzo che chiede un'autorizzazione ai viaggi sia oggetto di segnalazione nel SIS. A questo scopo anche l'unità centrale ETIAS avrà accesso al SIS³¹.

A norma dell'articolo 29, paragrafo 3, le autorità nazionali competenti per i visti possono inoltre, nell'assolvimento delle loro funzioni, accedere alle segnalazioni sui documenti rilasciati in conformità del regolamento 2018/... sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del SIS nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale.

Si consentirà quindi a dette autorità di accedere al SIS e ai relativi dati di cui hanno bisogno per assolvere le loro funzioni, ma sempre nel rispetto di adeguate garanzie a protezione dei dati inseriti nel sistema (stabilite fra l'altro dall'articolo 35, che prevede che tali autorità possano accedere soltanto ai dati di cui hanno bisogno per assolvere le loro funzioni).

Respingimento e rifiuto di soggiorno

Attualmente uno Stato membro può, a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento SIS II, inserire nel SIS una segnalazione per le persone oggetto di divieto d'ingresso per inosservanza della normativa nazionale in materia di migrazione. Il testo riveduto dell'articolo 24, paragrafo 3, impone d'inserire una segnalazione nel SIS in tutti i casi in cui è stato emanato, in virtù di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE, un divieto d'ingresso nei confronti di un cittadino di paese terzo in soggiorno irregolare, stabilendo altresì i tempi e le condizioni dell'inserimento di tali segnalazioni dopo che il cittadino di paese terzo ha lasciato il territorio degli Stati membri in adempimento di un obbligo di rimpatrio. La disposizione è inserita per evitare che i divieti d'ingresso siano visibili nel SIS quando il cittadino di paese terzo si trova ancora nel territorio dell'UE: vietando il reingresso nel territorio degli Stati membri, infatti, il divieto d'ingresso può avere effetto soltanto dopo il rimpatrio del cittadino di paese terzo. Gli Stati membri dovrebbero nel contempo adottare tutte le misure necessarie per garantire che non intercorra alcun lasso di tempo fra il momento del rimpatrio e l'attivazione nel SIS della segnalazione relativa al respingimento o al rifiuto di soggiorno.

La presente proposta è collegata strettamente alla proposta della Commissione relativa all'uso del SIS per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare³², che fissa le condizioni e le procedure per l'inserimento nel SIS delle segnalazioni riguardanti le decisioni di rimpatrio e che prevede un meccanismo per verificare se il cittadino di paese terzo oggetto di una decisione di rimpatrio lasci effettivamente il territorio dell'UE e un meccanismo di allerta in caso di inadempienza. L'articolo 26 stabilisce la procedura di consultazione che gli Stati membri devono seguire quando rilevano segnalazioni inerenti al respingimento e rifiuto di soggiorno (o quando intendono inserire segnalazioni in tal senso) che sono in contrasto con altre decisioni degli Stati membri, come ad esempio un permesso di soggiorno in corso di validità. Tale articolo intende prevenire o risolvere i casi di istruzioni contraddittorie che possono venire a crearsi nelle situazioni descritte, offrendo orientamenti chiari, agli utenti finali, sulle azioni da intraprendere e, alle autorità degli Stati membri, sull'opportunità di cancellare la segnalazione.

³⁰ COM (2016)731 final.

³¹ L'unità centrale ETIAS gode dell'accesso ai fini degli articoli 24 e 27 del presente regolamento.

³² COM (2016)...

L'articolo 27 (ex articolo 26 del regolamento (CE) n. 1987/2006) è volto ad attuare il regime di sanzioni dell'UE nei confronti dei cittadini di paesi terzi la cui ammissione nel territorio dell'UE è soggetta a restrizioni in conformità dell'articolo 29 del trattato sull'Unione europea. Ai fini dell'inserimento delle relative segnalazioni occorre prevedere i dati minimi necessari all'identificazione della persona, ossia il cognome e la data di nascita. Il fatto che il regolamento (CE) n. 1987/2006 esentasse dall'obbligo di inserire la data di nascita ha determinato problemi considerevoli perché, secondo le norme tecniche e i parametri di ricerca del sistema, senza una data di nascita le segnalazioni nel SIS risultano impossibili. Poiché l'articolo 27 è indispensabile ai fini di un efficace regime di sanzioni dell'UE, a tale riguardo il requisito di proporzionalità non si applica.

Per una maggiore coerenza con la direttiva 2008/115/CE la terminologia usata in riferimento alla finalità della segnalazione ("respingimento e rifiuto di soggiorno") è stata allineata a quella della direttiva.

Distinzione tra persone con caratteristiche simili

Affinché i dati siano trattati e conservati in modo adeguato e per ridurre il rischio di duplicazione e di errori d'identificazione, l'articolo 41 stabilisce la procedura da seguire quando, inserendo una nuova segnalazione, si nota che il SIS ne contiene già un'altra con caratteristiche simili.

Protezione dei dati e sicurezza

La proposta chiarisce le competenze in materia di prevenzione, segnalazione e reazione a incidenti che potrebbero minacciare la sicurezza o l'integrità dell'infrastruttura del SIS, dei dati SIS o delle informazioni supplementari (articoli 10, 16 e 40).

L'articolo 12 contiene disposizioni sulla conservazione e consultazione di registri della cronistoria delle segnalazioni.

L'articolo 15, paragrafo 3, riprende l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e prevede che la Commissione sia responsabile della gestione del contratto dell'infrastruttura di comunicazione, ivi compresi l'esecuzione del bilancio, l'acquisizione e il rinnovo. Tali compiti saranno trasferiti a eu-LISA nella seconda mandata di proposte sul SIS del giugno 2017.

A norma dell'articolo 21, l'obbligo degli Stati membri di procedere a una valutazione della proporzionalità prima di effettuare una segnalazione è esteso alle decisioni di proroga della validità di una segnalazione. L'articolo 24, paragrafo 2, lettera c), impone tuttavia per la prima volta agli Stati membri di effettuare in ogni circostanza una segnalazione sulle persone la cui attività rientra nell'ambito di applicazione degli articoli 1, 2, 3 e 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo.

Categorie di dati e trattamento dei dati

Per mettere a disposizione una gamma più vasta e dettagliata di informazioni che agevoli gli utenti finali nell'avvio celere dell'azione necessaria e faciliti l'identificazione della persona oggetto della segnalazione, la proposta (articolo 20) amplia i tipi di informazioni ammesse nel sistema riguardo alle persone segnalate, ricomprendendovi:

- il fatto che la persona sia coinvolta in attività di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio;
- il fatto che la segnalazione riguardi un cittadino dell'UE o altra persona che gode di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'UE;
- il fatto che la decisione di respingimento si basi sulle disposizioni dell'articolo 24 o dell'articolo 27;
- il tipo di reato (per le segnalazioni ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2);
- gli estremi del documento d'identità o di viaggio;
- copia a colori del documento d'identità o di viaggio;
- fotografie e immagini facciali;
- impronte digitali e impronte palmari.

La disponibilità di dati adeguati è essenziale ai fini della corretta identificazione della persona che viene controllata a un valico di frontiera o all'interno del territorio o che presenta domanda di permesso di soggiorno. Un'identificazione errata può provocare problemi collegati ai diritti fondamentali, così come può determinare l'impossibilità di adottare le azioni di follow up adeguate perché s'ignora che esiste una segnalazione o quale ne sia il contenuto.

Riguardo alle informazioni relative alla decisione di base, si possono distinguere quattro tipologie di motivazione: precedente condanna di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera a), grave minaccia per la sicurezza di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), divieto d'ingresso di cui all'articolo 24, paragrafo 3, e provvedimento restrittivo di cui all'articolo 27. Per essere certi che, in caso di riscontro positivo, siano intraprese azioni adeguate, è altresì necessario indicare se la segnalazione riguarda un cittadino dell'UE o altra persona che gode di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'UE. La disponibilità di dati adeguati è essenziale ai fini della corretta identificazione della persona che viene controllata a un valico di frontiera o all'interno del territorio o che presenta domanda di permesso di soggiorno. Un'identificazione errata può provocare problemi collegati ai diritti fondamentali, così come può determinare l'impossibilità di adottare le azioni di follow up adeguate perché s'ignora che esiste una segnalazione o quale ne sia il contenuto.

La proposta (articolo 42) amplia l'elenco dei dati personali che possono essere inseriti e trattati nel SIS in casi di usurpazione di identità, perché una gamma più vasta di dati agevola l'identificazione della vittima e dell'autore del reato. L'ampliamento non comporta rischi, perché tutti i dati in questione possono essere inseriti solo con il consenso della vittima dell'usurpazione di identità. L'elenco comprende adesso anche:

- immagini facciali;
- impronte palmari;
- estremi dei documenti di identità;
- indirizzo della vittima;
- nomi del padre e della madre della vittima.

L'articolo 20 prevede che le segnalazioni contengano informazioni più dettagliate, anche in termini di categorie di motivi del respingimento e del rifiuto di soggiorno e di estremi del documento di identificazione personale dell'interessato. L'aumento delle informazioni consente di identificare meglio la persona interessata e al contempo permette agli utenti finali

di prendere decisioni con maggior cognizione di causa. Al fine di proteggere gli utenti finali che svolgono le verifiche, il SIS mostrerà anche se la persona in relazione alla quale è stata effettuata una segnalazione rientra in una delle categorie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo³³.

La proposta chiarisce che gli Stati membri non devono copiare dati inseriti da altri Stati membri in altri archivi di dati nazionali (articolo 37).

Conservazione

L'articolo 34 stabilisce il periodo di tempo per esaminare le segnalazioni. Il periodo massimo di conservazione delle segnalazioni riguardanti i respingimenti e i rifiuti di soggiorno è stato allineato con l'eventuale durata massima dei divieti d'ingresso emanati ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2008/115/CE. Il periodo massimo di conservazione passerà quindi a 5 anni, ma gli Stati membri potranno stabilire periodi più brevi.

Cancellazione

L'articolo 35 stabilisce le circostanze in cui le segnalazioni devono essere cancellate, introducendo una maggiore armonizzazione tra le prassi nazionali in questo settore. L'articolo 35 stabilisce disposizioni particolari che permettono all'ufficio SIRENE di cancellare di propria iniziativa segnalazioni non più necessarie se non riceve risposta dalle autorità competenti.

Diritto dell'interessato di accedere ai dati, rettificare i dati inesatti e cancellare i dati archiviati illecitamente

Le norme dettagliate sui diritti degli interessati sono rimaste immutate poiché le regole vigenti garantiscono già un livello elevato di protezione e sono conformi al regolamento (UE) 2016/679³⁴ e alla direttiva 2016/680³⁵. In più l'articolo 48 stabilisce le circostanze in cui gli Stati membri possono decidere di non comunicare informazioni agli interessati. Ciò può avvenire per uno dei motivi elencati in detto articolo e dev'essere una misura proporzionata e necessaria, in linea con la legislazione nazionale.

Statistiche

Per conservare una visione d'insieme del funzionamento dei ricorsi, l'articolo 49 prevede un sistema statistico standard che fornisca relazioni annuali sui numeri di:

- richieste di accesso da parte degli interessati;
- richieste di rettifica di dati inesatti e cancellazione di dati archiviati illecitamente;

³³ Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3).

³⁴ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

³⁵ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

- cause pendenti dinanzi ai giudici;
- cause in cui il giudice ha statuito a favore del ricorrente;
- osservazioni sui casi di riconoscimento reciproco delle decisioni definitive adottate da giudici o autorità di altri Stati membri su segnalazioni create dallo Stato segnalante.

Monitoraggio e statistiche

L'articolo 54 stabilisce le disposizioni da adottare per garantire il corretto monitoraggio del SIS e il suo funzionamento in relazione ai suoi obiettivi. A tale scopo eu-LISA è incaricata di fornire statistiche giornaliere, mensili e annuali sul modo in cui viene utilizzato il sistema.

In virtù dell'articolo 54, paragrafo 5, eu-LISA fornisce agli Stati membri, alla Commissione, a Europol e all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera le relazioni statistiche che produce e permette alla Commissione di richiedere relazioni statistiche aggiuntive e relazioni sulla qualità dei dati inerenti alla comunicazione tramite SIS e SIRENE.

L'articolo 54, paragrafo 6, stabilisce che venga creato e ospitato un registro centrale di dati nell'ambito dell'attività di monitoraggio del funzionamento del SIS svolta da eu-LISA. Consente così al personale autorizzato degli Stati membri, della Commissione, di Europol e dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera di accedere ai dati elencati all'articolo 54, paragrafo 3, per redigere le statistiche richieste.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il sistema d'informazione Schengen (SIS) rappresenta uno strumento fondamentale per l'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione europea. Il SIS è una delle principali misure compensative che contribuiscono a mantenere un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione europea, sostenendo la cooperazione operativa fra guardie di frontiera, autorità di polizia, doganali e altre autorità di contrasto, autorità giudiziarie in materia penale e autorità competenti per l'immigrazione.
- (2) Il SIS è stato istituito a norma delle disposizioni del titolo IV della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata il 19 giugno 1990³⁶ (convenzione di Schengen).L'incarico di sviluppare il SIS di seconda generazione (SIS II) è stato affidato alla Commissione con regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio³⁷ e decisione 2001/886/GAI del Consiglio (SIS)³⁸ ; il SIS II è stato istituito con regolamento (CE) n. 1987/2006³⁹ e

³⁶ GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19. Convenzione modificata dal regolamento (CE) n. 1160/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 18).

³⁷ GU L 328 del 13.12.2001, pag. 4.

³⁸ Decisione 2001/886/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 328 del 13.12.2001, pag. 1).

³⁹ Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).

decisione 2007/533/GAI del Consiglio⁴⁰. Il SIS II ha sostituito il SIS istituito sulla base della convenzione di Schengen.

- (3) Tre anni dopo l'entrata in funzione del SIS II, la Commissione ha svolto una valutazione del sistema ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 5, dell'articolo 43, paragrafo 5, e dell'articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e ai sensi dell'articolo 59 e dell'articolo 65, paragrafo 5, della decisione 2007/533/GAI. La relazione di valutazione e il relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione sono stati adottati il 21 dicembre 2016⁴¹. Le raccomandazioni espresse in tali documenti dovrebbero essere recepite, laddove appropriato, nel presente regolamento.
- (4) Il presente regolamento costituisce la fonte normativa necessaria per disciplinare il SIS nelle materie rientranti nell'ambito di applicazione del titolo V, capo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il regolamento (UE) 2018/... del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale⁴² costituisce la fonte normativa necessaria per disciplinare il SIS nelle materie rientranti nell'ambito di applicazione del titolo V, capi 4 e 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (5) Il fatto che la fonte normativa necessaria per disciplinare il SIS consti di strumenti separati non pregiudica il principio secondo il quale il SIS costituisce un unico sistema d'informazione che dovrebbe operare in quanto tale. È pertanto opportuno che alcune disposizioni di tali strumenti siano identiche.
- (6) È necessario specificare gli obiettivi del SIS, la sua architettura tecnica e il suo finanziamento, fissare regole sul suo esercizio e uso da un'estremità all'altra e definire le competenze, le categorie di dati da inserire nel sistema, le finalità dell'inserimento dei dati e i relativi criteri, le autorità abilitate ad accedere ai dati, l'uso di identificatori biometrici e ulteriori norme sul trattamento dei dati.
- (7) Il SIS consta di un sistema centrale (SIS centrale) e di sistemi nazionali con una copia completa o parziale della banca dati del SIS. Considerando che il SIS è il più importante strumento di scambio di informazioni in Europa, è necessario garantirne il funzionamento ininterrotto a livello tanto centrale quanto nazionale. Pertanto ogni Stato membro dovrebbe istituire una copia completa o parziale della banca dati del SIS e un proprio sistema di riserva.
- (8) È necessario tenere un manuale aggiornato recante le modalità dettagliate di scambio di talune informazioni supplementari relative all'azione da intraprendere in seguito alle segnalazioni. Le autorità nazionali di ciascuno Stato membro (gli uffici SIRENE) dovrebbero garantire lo scambio di tali informazioni.
- (9) Per provvedere a uno scambio efficace di informazioni supplementari sulle specifiche azioni da intraprendere in seguito alle segnalazioni, è opportuno potenziare il

⁴⁰ Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63).

⁴¹ Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 5, dell'articolo 43, paragrafo 3, e dell'articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 3 e dell'articolo 66, paragrafo 5, della decisione 2007/533/GAI, e documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la relazione.

⁴² Regolamento (UE) 2018/...

funzionamento degli uffici SIRENE introducendo requisiti sulle risorse disponibili, sulla formazione degli utenti e sui termini di risposta alle richieste ricevute da altri uffici SIRENE.

- (10) La gestione operativa delle componenti centrali del SIS è esercitata dall'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia⁴³ (l'agenzia). Per consentire all'agenzia di dedicare le risorse finanziarie e umane necessarie per tutti gli aspetti della gestione operativa del SIS centrale, il presente regolamento dovrebbe stabilirne dettagliatamente i compiti, in particolare riguardo agli aspetti tecnici dello scambio di informazioni supplementari.
- (11) Fatta salva la responsabilità degli Stati membri riguardo all'esattezza dei dati inseriti nel SIS, l'agenzia dovrebbe assumere la competenza di migliorare la qualità dei dati introducendo uno strumento di monitoraggio centrale della qualità dei dati, e di presentare a intervalli regolari relazioni agli Stati membri.
- (12) Per consentire di monitorare meglio l'uso del SIS nell'analisi delle tendenze relative alla pressione migratoria e alla gestione delle frontiere, l'agenzia dovrebbe essere in grado di sviluppare una capacità avanzata di fornire statistiche agli Stati membri, alla Commissione, a Europol e all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, senza compromettere l'integrità dei dati. È opportuno pertanto istituire un archivio statistico centrale. Nessuna delle statistiche prodotte dovrebbe contenere dati personali.
- (13) Il SIS dovrebbe contenere ulteriori categorie di dati che consentano agli utenti finali di adottare decisioni in piena cognizione di causa sulla base di una segnalazione senza perdere tempo. Pertanto le segnalazioni a fini di respingimento e rifiuto di soggiorno dovrebbero comprendere informazioni sulla decisione che ne è alla base. Inoltre, per facilitare l'identificazione delle persone e individuare i casi di identità molteplici, la segnalazione dovrebbe includere un riferimento al documento d'identificazione personale o al numero di identificazione personale e una copia di tale documento se disponibile.
- (14) Il SIS non dovrebbe conservare i dati usati per l'interrogazione, ad eccezione dei registri conservati per verificare la legittimità dell'interrogazione, per controllare la liceità del trattamento dei dati, per l'autocontrollo e per garantire il corretto funzionamento dell'N.SIS, l'integrità e la sicurezza dei dati.
- (15) Il SIS, per contribuire alla corretta identificazione degli interessati, dovrebbe consentire il trattamento di dati biometrici. Per la stessa ragione, il SIS dovrebbe inoltre consentire il trattamento di dati relativi a persone la cui identità è stata usurpata (per evitare i disagi causati da errori di identificazione), fatte salve adeguate garanzie, fra cui il consenso dell'interessato e una rigorosa limitazione delle finalità per cui tali dati possono essere lecitamente trattati.
- (16) Gli Stati membri dovrebbero adottare le disposizioni tecniche necessarie affinché ogni volta che gli utenti finali sono autorizzati a consultare una banca dati della polizia nazionale o dell'immigrazione, consultino parallelamente il SIS in conformità

⁴³ Istituita dal regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 286 dell'1.11.2011, pag. 1).

dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁴. Ciò dovrebbe permettere al SIS di funzionare come principale misura compensativa nello spazio senza controlli alle frontiere interne e di contrastare meglio la dimensione transfrontaliera della criminalità e la mobilità dei criminali.

- (17) È opportuno che il presente regolamento stabilisca le condizioni per l'uso dei dati dattiloscopici e delle immagini facciali a fini di identificazione. L'uso di immagini facciali a fini di identificazione nel SIS dovrebbe inoltre contribuire a garantire la coerenza nelle procedure di controllo di frontiera in cui l'identificazione e la verifica dell'identità devono essere effettuate mediante dati dattiloscopici e immagini facciali. L'interrogazione con i dati dattiloscopici dovrebbe essere obbligatoria in caso di dubbio sull'identità di una persona. È opportuno che le immagini facciali possano essere usate a fini di identificazione solo nel contesto dei controlli di frontiera di routine ai dispositivi self-service e ai varchi automatici.
- (18) Le impronte digitali rilevate sul luogo del reato dovrebbero poter essere confrontate con i dati dattiloscopici conservati nel SIS, se si può stabilire con un elevato grado di probabilità che appartengono all'autore di un reato grave o di un reato di terrorismo. Per reati gravi dovrebbero intendersi i reati elencati nella decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio⁴⁵ e per reati terroristici i reati in base al diritto nazionale di cui alla decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio⁴⁶.
- (19) Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di stabilire connessioni fra le segnalazioni nel SIS. La creazione di connessioni fra due o più segnalazioni da parte di uno Stato membro non dovrebbe incidere sull'azione da eseguire, né sui termini di conservazione o sui diritti di accesso alle segnalazioni.
- (20) È possibile migliorare l'efficacia, l'armonizzazione e la coerenza sancendo l'obbligo di inserire nel SIS tutti i divieti d'ingresso emanati dalle autorità competenti degli Stati membri secondo procedure conformi alla direttiva 2008/115/CE⁴⁷ e stabilendo norme comuni sull'inserimento delle corrispondenti segnalazioni una volta eseguito il rimpatrio del cittadino di paese terzo in soggiorno irregolare. Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire che non intercorra alcun lasso di tempo fra il momento in cui il cittadino di paese terzo lascia lo spazio Schengen e l'attivazione della segnalazione nel SIS. Si dovrebbe così garantire l'efficace esecuzione dei divieti d'ingresso ai valichi di frontiera esterni, impedendo di fatto il rientro nello spazio Schengen.
- (21) È opportuno che il presente regolamento stabilisca norme obbligatorie sulla consultazione delle autorità nazionali nei casi in cui uno Stato membro intenda effettuare o abbia già effettuato una segnalazione finalizzata al respingimento o al

⁴⁴ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

⁴⁵ Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).

⁴⁶ Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3).

⁴⁷ Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

rifiuto di soggiorno di un cittadino di paese terzo che tuttavia è titolare di un permesso di soggiorno valido, o di altra autorizzazione o diritto di soggiorno, rilasciato da un altro Stato membro, ovvero possa ottenerlo. Si tratta di situazioni che generano grandi incertezze fra le guardie di frontiera, le forze di polizia e le autorità competenti per l'immigrazione. Per evitare che persone che rappresentano una minaccia possano entrare nello spazio Schengen, è pertanto opportuno fissare termini obbligatori per una consultazione rapida e conclusiva.

- (22) Il presente regolamento lascia impregiudicata l'applicazione della direttiva 2004/38/CE⁴⁸.
- (23) Le segnalazioni non dovrebbero essere conservate nel SIS oltre il periodo necessario per la realizzazione degli obiettivi per i quali sono state effettuate. Per ridurre l'onere amministrativo gravante sulle autorità che, con diverse finalità, trattano dati personali, è opportuno allineare il periodo massimo di conservazione delle segnalazioni riguardanti i respingimenti e i rifiuti di soggiorno con l'eventuale durata massima dei divieti d'ingresso emanati secondo procedure conformi alla direttiva 2008/115/CE. Pertanto, il periodo di conservazione delle segnalazioni di persone non dovrebbe essere superiore a cinque anni. In linea generale, dopo un periodo di cinque anni le segnalazioni di persone dovrebbero essere cancellate automaticamente dal SIS. La decisione di conservare le segnalazioni di persone dovrebbe essere basata su una valutazione individuale approfondita. Gli Stati membri dovrebbero esaminare le segnalazioni di persone entro il periodo definito e tenere statistiche sul numero di segnalazioni di persone per le quali il periodo di conservazione è stato prolungato.
- (24) L'inserimento e la proroga della data di scadenza di una segnalazione nel SIS dovrebbero essere soggetti a un requisito obbligatorio di proporzionalità, in base al quale si verifichi se l'adeguatezza, la pertinenza e l'importanza del caso giustifichino l'inserimento della segnalazione nel SIS. In considerazione dell'alto livello di minaccia e dell'impatto negativo generale che comportano i reati di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo⁴⁹, per i cittadini di paesi terzi coinvolti in tali attività dovrebbe essere sempre effettuata una segnalazione finalizzata al respingimento e al rifiuto di soggiorno.
- (25) L'integrità dei dati SIS è di primaria importanza. È opportuno quindi stabilire garanzie adeguate per il trattamento dei dati SIS a livello tanto centrale quanto nazionale, per garantire la sicurezza dei dati da un'estremità all'altra. Le autorità competenti per il trattamento dei dati dovrebbero essere vincolate ai requisiti di sicurezza previsti dal presente regolamento e soggette a una procedura uniforme di segnalazione degli incidenti.
- (26) I dati trattati nel SIS in applicazione del presente regolamento non dovrebbero essere trasferiti a paesi terzi o ad organizzazioni internazionali, né messi a loro disposizione.
- (27) Per agevolarle nella decisione sul diritto di un cittadino di paese terzo di entrare e soggiornare nel territorio degli Stati membri, così come nella decisione sul rimpatrio di un cittadino di paese terzo in soggiorno irregolare, è opportuno concedere alle

⁴⁸ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

⁴⁹ Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3).

autorità competenti per l'immigrazione l'accesso al SIS a norma del presente regolamento.

- (28) Il regolamento (UE) 2016/679⁵⁰ dovrebbe applicarsi al trattamento dei dati personali svolto dalle autorità degli Stati membri a norma del presente regolamento quando non si applica la direttiva (UE) 2016/680⁵¹. Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵² dovrebbe applicarsi al trattamento dei dati personali svolto dalle istituzioni e dagli organismi dell'Unione nell'assolvimento dei loro compiti a norma del presente regolamento. È opportuno che nel presente regolamento siano ulteriormente specificate, ove necessario, le disposizioni della direttiva (UE) 2016/680, del regolamento (UE) 2016/679 e del regolamento (CE) n. 45/2001. Al trattamento dei dati personali da parte di Europol si applica il regolamento (UE) 2016/794 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (regolamento Europol)⁵³.
- (29) Per quanto riguarda la riservatezza, le pertinenti disposizioni dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea dovrebbero applicarsi ai funzionari o altri agenti che sono impiegati e che lavorano per il SIS.
- (30) Gli Stati membri e l'agenzia dovrebbero mantenere piani di sicurezza per agevolare l'attuazione degli obblighi in materia di sicurezza e dovrebbero cooperare tra loro al fine di affrontare le questioni di sicurezza da una prospettiva comune.
- (31) Le autorità nazionali di controllo indipendenti dovrebbero controllare la liceità del trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri in relazione al presente regolamento. È opportuno stabilire i diritti degli interessati in materia di accesso, rettifica e cancellazione dei dati personali che li riguardano conservati nel SIS e i conseguenti diritti di ricorso dinanzi ai giudici nazionali, nonché il reciproco riconoscimento delle sentenze. È quindi opportuno esigere dagli Stati membri statistiche annuali.
- (32) Le autorità di controllo dovrebbero provvedere affinché sia svolto un controllo delle operazioni di trattamento dei dati nel rispettivo N.SIS, conformemente alle norme di revisione internazionali, almeno ogni quattro anni. Il controllo dovrebbe essere svolto dalle autorità di controllo oppure da queste commissionato direttamente a un revisore per la protezione di dati indipendente. Il revisore indipendente dovrebbe rimanere sotto il controllo e la responsabilità della o delle autorità nazionali di controllo, che di conseguenza dovrebbero ordinare esse stesse la revisione, definirne chiaramente la

⁵⁰ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁵¹ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

⁵² Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

⁵³ Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 25.5.2016, pag. 53).

finalità, il campo di applicazione e la metodologia, fornire istruzioni e supervisionare il controllo e i relativi risultati finali.

- (33) A norma del regolamento (UE) 2016/794 (regolamento Europol), Europol sostiene e potenzia l'azione delle autorità competenti degli Stati membri e la loro cooperazione nel combattere il terrorismo e altre forme gravi di criminalità e fornisce analisi e valutazioni della minaccia. Per facilitare ad Europol l'esecuzione dei suoi compiti, in particolare nell'ambito del Centro europeo contro il traffico di migranti, è opportuno consentire ad Europol l'accesso alle categorie di segnalazioni stabilite nel presente regolamento. Il Centro europeo contro il traffico di migranti di Europol, svolgendo un fondamentale ruolo strategico nel contrastare il favoreggiamento della migrazione irregolare, dovrebbe ottenere l'accesso alle segnalazioni di persone cui è negato l'ingresso o il soggiorno nel territorio di uno Stato membro, o per motivi di ordine penale o per mancata conformità alle condizioni di ingresso e di soggiorno.
- (34) Per colmare le lacune nello scambio di informazioni sul terrorismo, in particolare sui combattenti terroristi stranieri (essendo cruciale sorvegliarne i movimenti), gli Stati membri dovrebbero scambiare con Europol informazioni su attività legate al terrorismo parallelamente all'introduzione di segnalazioni nel SIS, nonché riscontri positivi (hit) e informazioni connesse. Ciò dovrebbe consentire al Centro europeo antiterrorismo di Europol di verificare se nelle banche dati di Europol esistono informazioni contestuali complementari e di fornire analisi di elevata qualità che contribuiscano a smantellare le reti terroristiche e, se possibile, a prevenirne gli attentati.
- (35) È inoltre necessario stabilire regole chiare a uso di Europol sul trattamento e sullo scaricamento dei dati SIS per consentire l'uso più ampio possibile del SIS, purché siano rispettate le norme in materia di protezione dei dati previste dal presente regolamento e dal regolamento (UE) 2016/794. Qualora le interrogazioni svolte da Europol nel SIS rivelino l'esistenza di una segnalazione effettuata da uno Stato membro, Europol non può intraprendere l'azione richiesta. Dovrebbe pertanto informare lo Stato membro interessato e permettergli di dare seguito al caso.
- (36) Il regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁴ prevede, ai fini del presente regolamento, che lo Stato membro ospitante autorizzi i membri delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea o di squadre di personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio, dispiegate dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, a consultare le banche dati europee se tale consultazione è necessaria a conseguire gli obiettivi operativi specificati nel piano operativo per i controlli di frontiera, la sorveglianza di frontiera e i rimpatri. Altre agenzie dell'Unione competenti, in particolare l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo ed Europol, possono inviare esperti, anche se non fanno parte del personale di tali agenzie, nell'ambito delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione. L'impiego di squadre della guardia di frontiera e costiera europea, squadre di personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio e squadre di sostegno per la gestione della migrazione ha l'obiettivo di offrire un rinforzo operativo e tecnico agli Stati membri richiedenti, in particolare a quelli che devono affrontare sfide migratorie sproporzionate. Per

⁵⁴

Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).

adempiere i compiti loro assegnati, le squadre della guardia di frontiera e costiera europea, le squadre di personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio e le squadre di sostegno per la gestione della migrazione hanno bisogno di accedere al SIS tramite un'interfaccia tecnica dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera connessa al SIS centrale. Qualora le interrogazioni svolte nel SIS dalla squadra o dalle squadre del personale rivelino l'esistenza di una segnalazione effettuata da uno Stato membro, il membro della squadra o del personale non può intraprendere l'azione richiesta se non è autorizzato a farlo dallo Stato membro ospitante. Dovrebbe pertanto informare lo Stato membro interessato e permettergli di dare seguito al caso.

- (37) A norma del regolamento (UE) 2016/1624 l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera elabora analisi del rischio. Tali analisi del rischio vertono su tutti gli aspetti d'interesse per la gestione integrata delle frontiere in Europa, in particolare sulle minacce in grado di compromettere il funzionamento o la sicurezza delle frontiere esterne. In quanto informazioni utili per la valutazione delle eventuali minacce che possono interessare le frontiere esterne, le segnalazioni inserite nel SIS a norma del presente regolamento, in particolare quelle riguardanti il respingimento e il rifiuto di soggiorno, dovrebbero essere messe a disposizione dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera ai fini dell'analisi del rischio che è tenuta ad elaborare. L'assolvimento dei compiti di analisi del rischio assegnati all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera implica l'accesso al SIS. Inoltre, secondo la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), presentata dalla Commissione⁵⁵, l'unità centrale ETIAS dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera consulterà il SIS tramite l'ETIAS per svolgere la valutazione delle domande di autorizzazione ai viaggi, per la quale è necessario controllare, fra l'altro, se il cittadino di paese terzo che chiede un'autorizzazione ai viaggi sia oggetto di una segnalazione nel SIS. A tale scopo l'unità centrale ETIAS presso l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera dovrebbe avere accesso al SIS nella misura necessaria ad adempiere il suo mandato, ossia dovrebbe accedere a tutte le categorie di segnalazioni di cittadini di paesi terzi finalizzate al respingimento e al rifiuto di soggiorno e di persone colpite da un provvedimento restrittivo diretto a impedirne l'ingresso o il transito negli Stati membri.
- (38) A causa della loro tecnicità, del loro livello di dettaglio e della necessità di aggiornamenti periodici, taluni aspetti del SIS non possono essere trattati con esaustività dal presente regolamento. Si tratta, ad esempio, delle norme tecniche concernenti l'inserimento, l'aggiornamento, la cancellazione e la consultazione dei dati, della qualità dei dati e delle regole di consultazione relative agli identificatori biometrici, delle norme sulla compatibilità e priorità delle segnalazioni, dell'apposizione di indicatori di validità, dell'interconnessione delle segnalazioni, della data di scadenza delle segnalazioni entro il termine massimo e dello scambio di informazioni supplementari. È pertanto opportuno delegare alla Commissione competenze di esecuzione in relazione ai citati aspetti. Le norme tecniche concernenti la consultazione delle segnalazioni dovrebbero tener conto del corretto funzionamento delle applicazioni nazionali.
- (39) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che

⁵⁵ COM (2016)731 final.

tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011⁵⁶. La procedura di adozione delle disposizioni di attuazione a norma del presente regolamento e del regolamento (UE) 2018/xxx (cooperazione di polizia e giudiziaria) dovrebbe essere la stessa.

- (40) Per ragioni di trasparenza è opportuno che ogni due anni l'agenzia presenti una relazione sul funzionamento tecnico del SIS centrale e dell'infrastruttura di comunicazione, compresa la sua sicurezza, e sullo scambio di informazioni supplementari. Ogni quattro anni la Commissione dovrebbe provvedere a una valutazione globale.
- (41) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire l'istituzione e la regolamentazione di un sistema comune d'informazione e il relativo scambio di informazioni supplementari, non possono, per loro stessa natura, essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (42) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, il presente regolamento si prefigge l'obiettivo di garantire un ambiente sicuro per tutte le persone residenti sul territorio dell'Unione europea e di difendere i migranti irregolari dallo sfruttamento e dalla tratta permettendone l'identificazione nel pieno rispetto della tutela dei dati personali.
- (43) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.
- (44) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio⁵⁷; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione.
- (45) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio⁵⁸; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (46) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica

⁵⁶ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

⁵⁷ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

⁵⁸ GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen⁵⁹, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio⁶⁰, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo.

- (47) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, delle decisioni 2004/849/CE⁶¹ e 2004/860/CE del Consiglio⁶².
- (48) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen⁶³, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/349/UE del Consiglio⁶⁴ e con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio⁶⁵.
- (49) Per quanto riguarda Bulgaria e Romania, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005, e dev'essere letto in combinato disposto con

⁵⁹ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

⁶⁰ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

⁶¹ Decisione 2004/849/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 368 del 15.12.2004, pag. 26).

⁶² Decisione 2004/860/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78).

⁶³ GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

⁶⁴ Decisione 2011/349/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla cooperazione giudiziaria in materia penale e alla cooperazione di polizia (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 1).

⁶⁵ Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

la decisione 2010/365/UE del Consiglio, sull'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania⁶⁶.

- (50) Per quanto riguarda Cipro e la Croazia, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003, e dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011.
- (51) I costi stimati dell'aggiornamento dei sistemi nazionali del SIS e dell'applicazione delle nuove funzionalità, previsti dal presente regolamento, sono inferiori all'importo rimanente nella linea di bilancio per le "Frontiere intelligenti" in conformità del regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁷. Di conseguenza è opportuno che il presente regolamento riassegni l'importo destinato allo sviluppo di sistemi informatici a sostegno della gestione dei flussi migratori attraverso le frontiere esterne a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 515/2014.
- (52) Il regolamento (CE) n. 1987/2006 dovrebbe pertanto essere abrogato.
- (53) Conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001, il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il [...],

⁶⁶ GU L 166 dell'1.7.2010, pag. 17.

⁶⁷ Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Scopo generale del SIS

Scopo del SIS è assicurare un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione, inclusi il mantenimento della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza nel territorio degli Stati membri, e applicare le disposizioni della parte terza, titolo V, capo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relative alla circolazione delle persone in detto territorio, avvalendosi delle informazioni trasmesse mediante tale sistema.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni e le procedure applicabili all'inserimento e al trattamento nel SIS delle segnalazioni riguardanti cittadini di paesi terzi e allo scambio di informazioni supplementari e dati complementari ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno nel territorio degli Stati membri.
2. Il presente regolamento contempla anche disposizioni sull'architettura tecnica del SIS, sulle competenze degli Stati membri e dell'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sulle regole generali sul trattamento dei dati, sui diritti delle persone interessate e sulla responsabilità.

Articolo 3

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende per:
 - (a) "segnalazione": un insieme di dati, compresi gli identificatori biometrici di cui all'articolo 22, inseriti nel SIS che permette alle autorità competenti di identificare una persona al fine di intraprendere un'azione specifica;
 - (b) "informazioni supplementari": le informazioni non facenti parte dei dati di segnalazione conservati nel SIS ma connesse alle segnalazioni del SIS, che devono essere scambiate:
 - (1) per permettere agli Stati membri di consultarsi o informarsi a vicenda quando introducono una segnalazione;
 - (2) in seguito a un riscontro positivo (hit) al fine di consentire l'azione appropriata;
 - (3) quando non è possibile procedere all'azione richiesta;
 - (4) con riguardo alla qualità dei dati SIS;
 - (5) con riguardo alla compatibilità e alla priorità delle segnalazioni;
 - (6) con riguardo ai diritti di accesso;

- (c) "dati complementari": i dati memorizzati nel SIS e connessi alle segnalazioni del SIS, che devono essere immediatamente disponibili per le autorità competenti nei casi in cui una persona i cui dati sono stati inseriti nel SIS sia localizzata grazie all'interrogazione di tale sistema;
- (d) "cittadino di paese terzo": chi non è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a eccezione di chi, in virtù di accordi conclusi tra l'Unione, o tra l'Unione e i suoi Stati membri, da un lato, e paesi terzi, dall'altro, beneficia di diritti in materia di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione;
- (e) "dati personali": qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile ("l'interessato");
- (f) "persona fisica identificabile": la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare con riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- (g) "trattamento dei dati personali": qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- (h) il "riscontro positivo" nel SIS implica:
 - (1) che un utente effettui un'interrogazione;
 - (2) che l'interrogazione riveli la presenza di una segnalazione effettuata da un altro Stato membro nel SIS;
 - (3) che i dati relativi alla segnalazione nel SIS corrispondano ai dati dell'interrogazione;
 - (4) che sia richiesta un'ulteriore azione in esito al riscontro positivo;
- (i) "Stato membro segnalante": lo Stato membro che ha inserito la segnalazione nel SIS;
- (j) "Stato membro di esecuzione": lo Stato membro che intraprende l'azione richiesta in esito a un riscontro positivo;
- (k) "utenti finali": le autorità competenti che interrogano direttamente il CS-SIS, l'N.SIS o una loro copia tecnica;
- (l) "rimpatrio": il rimpatrio ai sensi dell'articolo 3, punto 3, della direttiva 2008/115/CE;
- (m) "divieto d'ingresso": il divieto d'ingresso ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva 2008/115/CE;
- (n) "dati dattiloscopici": dati relativi alle impronte digitali e alle impronte palmari che, per il loro carattere di unicità e i punti caratteristici che contengono, permettono confronti precisi e irrefutabili sull'identità di una persona;

- (o) "reati gravi": i reati di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002⁶⁸;
- (p) "reati di terrorismo": i reati ai sensi del diritto nazionale di cui agli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del 13 giugno 2002⁶⁹.

Articolo 4

Architettura tecnica e modalità operative del SIS

1. Il SIS consta di:
 - (a) un sistema centrale ("SIS centrale") costituito da:
 - un'unità di supporto tecnico ("CS-SIS") contenente una banca dati, la "banca dati del SIS",
 - un'interfaccia nazionale uniforme ("NI-SIS");
 - (b) un sistema nazionale ("N.SIS") in ciascuno Stato membro, consistente nei sistemi di dati nazionali che comunicano con il SIS centrale. L'N.SIS contiene un archivio di dati ("copia nazionale"), contenente a sua volta una copia completa o parziale della banca dati del SIS e una copia di riserva dell' N.SIS. L'N.SIS e la sua copia di riserva possono essere usati simultaneamente per garantire agli utenti finali una disponibilità ininterrotta;
 - (c) un'infrastruttura di comunicazione fra il CS-SIS e l'NI-SIS ("infrastruttura di comunicazione") che fornisce una rete virtuale cifrata dedicata ai dati SIS e provvede allo scambio di informazioni tra gli uffici SIRENE ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2.
2. I dati SIS sono inseriti, aggiornati, cancellati e consultati attraverso i vari N.SIS. Una copia nazionale parziale o completa è disponibile ai fini dell'interrogazione automatizzata nel territorio di ciascuno degli Stati membri che la usano. La copia nazionale parziale contiene almeno i dati di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettere da a) a v). Non possono essere consultati gli archivi di dati contenuti nell'N.SIS degli altri Stati membri.
3. Il CS-SIS svolge funzioni di controllo tecnico e di amministrazione e dispone di una copia di riserva in grado di assicurare tutte le funzioni del CS-SIS principale in caso di guasto. Il CS-SIS e il CS-SIS di riserva hanno sede nei due siti tecnici dell'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia istituita dal regolamento (UE) n. 1077/2011⁷⁰("l'agenzia"). Il CS-SIS o la sua copia di riserva possono contenere una copia aggiuntiva della banca dati del SIS e possono essere usati simultaneamente in modalità attiva purché ognuno di essi sia in grado di elaborare tutte le operazioni relative a segnalazioni nel SIS.

⁶⁸ Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).

⁶⁹ Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3).

⁷⁰ Istituita dal regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 286 dell'1.11.2011, pag. 1).

4. Il CS-SIS fornisce i servizi necessari per l'inserimento e il trattamento dei dati SIS, compresa la consultazione della banca dati del SIS. Il CS-SIS provvede a quanto segue:
 - (a) l'aggiornamento in linea delle copie nazionali;
 - (b) la sincronizzazione e la coerenza tra le copie nazionali e la banca dati del SIS;
 - (c) le funzioni di inizializzazione e ripristino delle copie nazionali;
 - (d) la disponibilità ininterrotta.

Articolo 5

Costi

1. I costi relativi all'esercizio, alla manutenzione e all'ulteriore sviluppo del SIS centrale e dell'infrastruttura di comunicazione sono a carico del bilancio generale dell'Unione europea.
2. Tali costi includono il lavoro effettuato con riguardo al CS-SIS per garantire la fornitura dei servizi di cui all'articolo 4, paragrafo 4.
3. I costi per l'istituzione, l'esercizio, la manutenzione e l'ulteriore sviluppo di ciascun N.SIS sono a carico dello Stato membro interessato.

CAPO II

COMPETENZE DEGLI STATI MEMBRI

Articolo 6

Sistemi nazionali

Ciascuno Stato membro è competente per l'istituzione, l'esercizio, la manutenzione e l'ulteriore sviluppo del proprio N.SIS e per il collegamento del proprio N.SIS all'NI.SIS.

Spetta a ciascuno Stato membro garantire il funzionamento continuo dell'N.SIS, il suo collegamento all'NI.SIS e la disponibilità ininterrotta dei dati SIS agli utenti finali.

Articolo 7

Ufficio N.SIS e ufficio SIRENE

1. Ciascuno Stato membro designa un'autorità ("ufficio N.SIS") che ha la competenza centrale per il rispettivo N.SIS.

Tale autorità è responsabile del corretto funzionamento e della sicurezza dell'N.SIS, garantisce l'accesso delle autorità competenti al SIS e adotta le misure atte a garantire l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento. Ha il compito di garantire che tutte le funzionalità del SIS siano messe adeguatamente a disposizione degli utenti finali.

Ciascuno Stato membro trasmette le proprie segnalazioni per il tramite del proprio ufficio N.SIS.

2. Ciascuno Stato membro designa l'autorità competente per lo scambio e la disponibilità di tutte le informazioni supplementari ("ufficio SIRENE") conformemente alle disposizioni del manuale SIRENE di cui all'articolo 8.

Detti uffici coordinano inoltre la verifica della qualità delle informazioni inserite nel SIS. A tali fini, essi hanno accesso ai dati trattati nel SIS.

3. Gli Stati membri comunicano all'agenzia i rispettivi ufficio N. SIS II e ufficio SIRENE. L'agenzia ne pubblica l'elenco insieme all'elenco di cui all'articolo 36, paragrafo 8.

Articolo 8

Scambio di informazioni supplementari

1. Le informazioni supplementari sono scambiate conformemente alle disposizioni del manuale SIRENE e per il tramite dell'infrastruttura di comunicazione. Gli Stati membri forniscono le risorse tecniche e umane necessarie per garantire in permanenza la disponibilità e lo scambio delle informazioni supplementari. In caso di indisponibilità dell'infrastruttura di comunicazione, gli Stati membri possono usare altri mezzi tecnici adeguatamente protetti per lo scambio di informazioni supplementari.
2. Le informazioni supplementari sono usate solo al fine per cui sono state trasmesse in conformità dell'articolo 43, a meno che sia stato ottenuto il previo consenso dello Stato membro segnalante.
3. Gli uffici SIRENE svolgono il loro compito in modo rapido ed efficiente, in particolare rispondendo a una richiesta appena possibile e comunque non oltre 12 ore dopo averla ricevuta.
4. Le modalità dettagliate di scambio delle informazioni supplementari sono adottate mediante misure di esecuzione secondo la procedura di esame di cui all'articolo 55, paragrafo 2, sotto forma di un manuale detto "manuale SIRENE".

Articolo 9

Conformità tecnica e funzionale

1. Per consentire una pronta ed efficiente trasmissione dei dati, all'atto dell'istituzione del rispettivo N.SIS ciascuno Stato membro si conforma alle norme, ai protocolli e alle procedure tecniche comuni stabiliti per assicurare la compatibilità del proprio N.SIS con il CS-SIS. Tali norme, protocolli e procedure tecniche comuni sono stabiliti e sviluppati mediante misure di esecuzione secondo la procedura di esame di cui all'articolo 55, paragrafo 2.
2. Gli Stati membri provvedono, tramite i servizi forniti dal CS-SIS, a che i dati memorizzati nella copia nazionale siano, grazie agli aggiornamenti automatici di cui all'articolo 4, paragrafo 4, identici e coerenti con quelli della banca dati del SIS e che un'interrogazione nella copia nazionale produca risultati equivalenti a quelli di un'interrogazione effettuata nella banca dati del SIS. Gli utenti finali ricevono i dati necessari allo svolgimento dei loro compiti, in particolare tutti i dati richiesti per identificare l'interessato e intraprendere le azioni necessarie.

Articolo 10

Sicurezza — Stati membri

1. Ciascuno Stato membro, in relazione al proprio N.SIS, adotta le misure necessarie, compresi un piano di sicurezza, un piano di continuità operativa e un piano di ripristino in caso di disastro, al fine di:

- (a) proteggere fisicamente i dati, tra l'altro mediante l'elaborazione di piani d'emergenza per la protezione delle infrastrutture critiche;
 - (b) impedire alle persone non autorizzate l'accesso alle installazioni informatiche utilizzate per il trattamento dei dati personali (controllo all'ingresso delle installazioni);
 - (c) impedire che i supporti di dati siano letti, copiati, modificati o rimossi senza autorizzazione (controllo dei supporti di dati);
 - (d) impedire che i dati siano inseriti senza autorizzazione e che i dati personali memorizzati siano visionati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dell'archiviazione);
 - (e) impedire che persone non autorizzate usino sistemi automatizzati di trattamento dei dati mediante apparecchiature per la trasmissione di dati (controllo degli utenti);
 - (f) garantire che le persone autorizzate a usare un sistema automatizzato di trattamento dei dati possano accedere solo ai dati di loro competenza attraverso identità di utente individuali e uniche ed esclusivamente con modalità di accesso riservate (controllo dell'accesso ai dati);
 - (g) assicurare che tutte le autorità con diritto di accedere al SIS o alle installazioni di trattamento dei dati creino profili che descrivano i compiti e le funzioni delle persone autorizzate ad accedere, inserire, aggiornare, cancellare e consultare i dati e mettano senza indugio tali profili a disposizione delle autorità nazionali di controllo di cui all'articolo 50, paragrafo 1, a richiesta di queste (profili del personale);
 - (h) garantire la possibilità di verificare e accertare a quali organismi possano essere trasmessi dati personali mediante apparecchiature per la trasmissione di dati (controllo della trasmissione);
 - (i) garantire la possibilità di verificare e accertare a posteriori quali dati personali siano stati introdotti nei sistemi automatizzati di trattamento dei dati, il momento dell'inserimento, la persona che lo ha effettuato e lo scopo dello stesso (controllo dell'inserimento);
 - (j) impedire, in particolare mediante tecniche appropriate di cifratura, che all'atto del trasferimento di dati personali nonché del trasporto di supporti di dati essi possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo del trasporto);
 - (k) controllare l'efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo e adottare le necessarie misure di carattere organizzativo relative al monitoraggio interno (autocontrollo).
2. Gli Stati membri adottano misure equivalenti a quelle del paragrafo 1 per quanto riguarda la sicurezza del trattamento e degli scambi di informazioni supplementari, fra l'altro garantendo la sicurezza dei locali dell'ufficio SIRENE.
3. Gli Stati membri adottano misure equivalenti a quelle del paragrafo 1 per quanto riguarda la sicurezza del trattamento dei dati SIS da parte delle autorità di cui all'articolo 29.

Articolo 11
Riservatezza — Stati membri

Ogni Stato membro applica le proprie norme nazionali in materia di segreto professionale o altri obblighi di riservatezza equivalenti a tutti i soggetti e organismi che debbano lavorare con i dati SIS e con le informazioni supplementari, conformemente alla propria legislazione nazionale. Tale obbligo vincola tali soggetti e organismi anche dopo che hanno rispettivamente lasciato l'incarico o cessato di lavorare, ovvero portato a termine le proprie attività.

Articolo 12
Tenuta dei registri a livello nazionale

1. Gli Stati membri provvedono affinché ogni accesso ai dati personali e ogni scambio dei medesimi nell'ambito del CS-SIS sia registrato nei rispettivi N.SIS per verificare la legittimità dell'interrogazione, per controllare la liceità del trattamento dei dati, ai fini dell'autocontrollo e per garantire il corretto funzionamento dell'N.SIS, l'integrità e la sicurezza dei dati.
2. I registri riportano, in particolare, la cronistoria delle segnalazioni, la data e l'ora dell'attività di trattamento dei dati, il tipo di dati usati per effettuare un'interrogazione, un riferimento al tipo di dati trasmessi e i nomi dell'autorità competente e del responsabile del trattamento dei dati.
3. Se l'interrogazione è effettuata con i dati dattiloscopici o l'immagine facciale in conformità dell'articolo 22, i registri riportano, in particolare, il tipo di dati usati per effettuare l'interrogazione, un riferimento al tipo di dati trasmessi e i nomi dell'autorità competente e del responsabile del trattamento dei dati.
4. I registri possono essere usati solo ai fini di cui al paragrafo 1 e sono cancellati al più presto un anno dopo e al più tardi tre anni dopo la loro creazione.
5. I registri possono essere tenuti più a lungo se sono necessari per procedure di controllo già in corso.
6. Le autorità nazionali competenti incaricate di verificare la legittimità dell'interrogazione, di controllare la liceità del trattamento dei dati, ai fini dell'autocontrollo e per garantire il corretto funzionamento dell'N.SIS, l'integrità e la sicurezza dei dati hanno accesso a tali registri, nei limiti delle rispettive competenze e su loro richiesta, ai fini dell'assolvimento dei loro compiti.

Articolo 13
Autocontrollo

Gli Stati membri provvedono affinché ogni autorità con diritto di accesso ai dati SIS adotti le misure necessarie per conformarsi al presente regolamento e cooperi, se necessario, con l'autorità nazionale di controllo.

Articolo 14
Formazione del personale

Prima di essere autorizzato a trattare dati conservati nel SIS e periodicamente dopo che è stato accordato l'accesso ai dati SIS, il personale delle autorità con diritto di accesso al SIS riceve

una formazione adeguata sulle norme in materia di sicurezza e protezione dei dati e sulle procedure di trattamento dei dati previste nel manuale SIRENE. Il personale è informato dei reati e delle sanzioni pertinenti.

CAPO III

COMPETENZE DELL'AGENZIA

Articolo 15 *Gestione operativa*

1. L'agenzia è responsabile della gestione operativa del SIS centrale. L'agenzia, in collaborazione con gli Stati membri, provvede affinché per il SIS centrale siano utilizzate in ogni momento le migliori tecnologie disponibili, sulla base di un'analisi costi-benefici.
2. L'agenzia è inoltre responsabile dei seguenti compiti relativi all'infrastruttura di comunicazione:
 - (a) controllo;
 - (b) sicurezza;
 - (c) coordinamento dei rapporti tra gli Stati membri e il gestore.
3. La Commissione è responsabile di tutti gli altri compiti connessi con l'infrastruttura di comunicazione, in particolare:
 - (a) compiti relativi all'esecuzione del bilancio;
 - (b) acquisizione e rinnovo;
 - (c) aspetti contrattuali.
4. L'agenzia è inoltre responsabile dei seguenti compiti relativi agli uffici SIRENE e alla comunicazione tra gli uffici SIRENE:
 - (a) coordinamento e gestione dei collaudi;
 - (b) gestione e aggiornamento di specifiche tecniche per lo scambio di informazioni supplementari tra gli uffici SIRENE e l'infrastruttura di comunicazione, e gestione dell'effetto dei cambiamenti tecnici laddove riguardino sia il SIS che lo scambio di informazioni supplementari tra gli uffici SIRENE.
5. L'agenzia sviluppa e mantiene un meccanismo e procedure per lo svolgimento dei controlli di qualità sui dati contenuti nel CS-SIS e riferisce periodicamente agli Stati membri. L'agenzia riferisce periodicamente alla Commissione in merito ai problemi incontrati, dandone comunicazione anche agli Stati membri interessati. Il meccanismo, le procedure e l'interpretazione attinenti alla conformità qualitativa dei dati sono stabiliti e sviluppati mediante misure di esecuzione secondo la procedura di esame di cui all'articolo 55, paragrafo 2.
6. La gestione operativa del SIS centrale consiste nell'insieme dei compiti necessari al funzionamento 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 del SIS centrale in conformità del presente regolamento, e comprende in particolare le attività di manutenzione e gli adattamenti tecnici necessari per il buon funzionamento del sistema. Tali compiti

comprendono anche attività di collaudo che garantiscono che il SIS centrale e i sistemi nazionali operino secondo i requisiti tecnici e funzionali di cui all'articolo 9.

Articolo 16 *Sicurezza*

1. L'agenzia adotta le misure necessarie, compresi un piano di sicurezza, un piano di continuità operativa e un piano di ripristino in caso di disastro per il SIS centrale e l'infrastruttura di comunicazione, al fine di:
 - (a) proteggere fisicamente i dati, tra l'altro mediante l'elaborazione di piani d'emergenza per la protezione delle infrastrutture critiche;
 - (b) impedire alle persone non autorizzate l'accesso alle installazioni informatiche utilizzate per il trattamento dei dati personali (controllo all'ingresso delle installazioni);
 - (c) impedire che i supporti di dati siano letti, copiati, modificati o rimossi senza autorizzazione (controllo dei supporti di dati);
 - (d) impedire che i dati siano inseriti senza autorizzazione e che i dati personali memorizzati siano visionati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dell'archiviazione);
 - (e) impedire che persone non autorizzate usino sistemi automatizzati di trattamento dei dati mediante apparecchiature per la trasmissione di dati (controllo degli utenti);
 - (f) garantire che le persone autorizzate a usare un sistema automatizzato di trattamento dei dati possano accedere solo ai dati di loro competenza attraverso identità di utente individuali e uniche ed esclusivamente con modalità di accesso riservate (controllo dell'accesso ai dati);
 - (g) creare profili che descrivano i compiti e le funzioni delle persone autorizzate ad accedere ai dati o alle installazioni informatiche e mettere senza indugio tali profili a disposizione del garante europeo della protezione dei dati di cui all'articolo 51 a richiesta di quest'ultimo (profili del personale);
 - (h) garantire la possibilità di verificare e accertare a quali organismi possano essere trasmessi dati personali mediante apparecchiature per la trasmissione di dati (controllo della trasmissione);
 - (i) garantire la possibilità di verificare e accertare a posteriori quali dati personali siano stati introdotti nei sistemi automatizzati di trattamento dei dati, il momento dell'inserimento e la persona che lo ha effettuato (controllo dell'inserimento);
 - (j) impedire, in particolare mediante tecniche appropriate di cifratura, che all'atto del trasferimento di dati personali nonché del trasporto di supporti di dati essi possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo del trasporto);
 - (k) controllare l'efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo e adottare le necessarie misure di carattere organizzativo relative al controllo interno per garantire l'osservanza del presente regolamento (autocontrollo).

2. L'agenzia adotta misure equivalenti a quelle del paragrafo 1 per quanto riguarda la sicurezza dell'elaborazione e degli scambi di informazioni supplementari attraverso l'infrastruttura di comunicazione.

Articolo 17

Riservatezza - l'agenzia

1. Fatto salvo l'articolo 17 dello statuto dei funzionari dell'Unione europea e regime applicabile agli altri agenti dell'Unione, l'agenzia applica norme adeguate in materia di segreto professionale o altri obblighi di riservatezza equivalenti a tutti i membri del proprio personale che debbano lavorare con i dati SIS, secondo standard equiparabili a quelli previsti all'articolo 11 del presente regolamento. Tale obbligo vincola gli interessati anche dopo che hanno lasciato l'incarico o cessato di lavorare, ovvero portato a termine le proprie attività.
2. L'agenzia adotta misure equivalenti a quelle di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda la riservatezza degli scambi di informazioni supplementari attraverso l'infrastruttura di comunicazione.

Articolo 18

Tenuta dei registri a livello centrale

1. L'agenzia provvede affinché ogni accesso a dati personali e ogni scambio dei medesimi nell'ambito del CS-SIS siano registrati ai fini di cui all'articolo 12, paragrafo 1.
2. I registri riportano, in particolare, la cronistoria delle segnalazioni, la data e l'ora della trasmissione dei dati, il tipo di dati usati per effettuare interrogazioni, il riferimento al tipo di dati trasmessi e il nome dell'autorità competente responsabile del trattamento dei dati.
3. Se l'interrogazione è effettuata con i dati dattiloscopici o l'immagine facciale in conformità degli articoli 22 e 28, i registri riportano, in particolare, il tipo di dati usati per effettuare l'interrogazione, un riferimento al tipo di dati trasmessi e i nomi dell'autorità competente e del responsabile del trattamento dei dati.
4. I registri possono essere usati solo ai fini di cui al paragrafo 1 e sono cancellati al più presto un anno dopo e al più tardi tre anni dopo la loro creazione. I registri contenenti la cronistoria delle segnalazioni sono cancellati da uno a tre anni dopo la cancellazione delle segnalazioni.
5. I registri possono essere tenuti più a lungo se necessari per procedure di controllo già in corso.
6. Le autorità competenti incaricate di verificare la legittimità dell'interrogazione, di controllare la liceità del trattamento dei dati, ai fini dell'autocontrollo e per garantire il corretto funzionamento del CS-SIS, l'integrità e la sicurezza dei dati hanno accesso a tali registri, nei limiti delle rispettive competenze e su loro richiesta, ai fini dell'assolvimento dei loro compiti.

CAPO IV

INFORMAZIONE DEL PUBBLICO

Articolo 19

Campagne d'informazione sul SIS

La Commissione, in collaborazione con le autorità nazionali di controllo e con il garante europeo della protezione dei dati, svolge periodicamente campagne per informare il pubblico sugli obiettivi del SIS, sui dati ivi conservati, sulle autorità che hanno accesso al SIS e sui diritti degli interessati. Gli Stati membri, in collaborazione con le rispettive autorità nazionali di controllo, definiscono e attuano le politiche necessarie per informare i propri cittadini sul SIS in generale.

CAPO V

SEGNALAZIONI DI CITTADINI DI PAESI TERZI AI FINI DEL RESPINGIMENTO E DEL RIFIUTO DI SOGGIORNO

Articolo 20

Categorie di dati

1. Fatti salvi l'articolo 8, paragrafo 1, o le disposizioni del presente regolamento che prevedono la memorizzazione di dati complementari, il SIS contiene esclusivamente le categorie di dati forniti da ciascuno Stato membro che sono necessari ai fini previsti all'articolo 24.
2. Le informazioni sulle persone segnalate contengono esclusivamente i seguenti dati:
 - (a) cognome/cognomi;
 - (b) nome/nomi;
 - (c) nome/nomi e cognome/cognomi alla nascita;
 - (d) nomi e cognomi precedenti e "alias";
 - (e) segni fisici particolari, oggettivi ed inalterabili;
 - (f) luogo di nascita;
 - (g) data di nascita;
 - (h) sesso;
 - (i) cittadinanza/cittadinanze;
 - (j) l'indicazione che la persona è armata, violenta, evasa o coinvolta in una delle attività di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo;
 - (k) ragione della segnalazione;
 - (l) autorità che effettua la segnalazione;
 - (m) riferimento alla decisione che ha dato origine alla segnalazione;

- (n) azione da intraprendere;
 - (o) connessioni con altre segnalazioni già introdotte nel SIS a norma dell'articolo 38;
 - (p) l'indicazione del fatto che la persona interessata è un familiare di un cittadino dell'UE o altra persona che gode di diritti di libera circolazione di cui all'articolo 25;
 - (q) l'indicazione del fatto che la decisione di respingimento si fonda su uno degli elementi seguenti:
 - precedente condanna di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera a);
 - grave minaccia per la sicurezza di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera b);
 - divieto d'ingresso di cui all'articolo 24, paragrafo 3;
 - provvedimento restrittivo di cui all'articolo 27;
 - (r) tipo di reato (per le segnalazioni ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2);
 - (s) categoria del documento di identificazione;
 - (t) paese di rilascio del documento di identificazione;
 - (u) numero del documento di identificazione;
 - (v) data di rilascio del documento di identificazione;
 - (w) fotografie e immagini facciali;
 - (x) dati dattiloscopici;
 - (y) copia a colori del documento di identificazione.
3. Le norme tecniche necessarie per l'inserimento, l'aggiornamento, la cancellazione e la consultazione dei dati di cui al paragrafo 2 sono stabilite e sviluppate mediante misure di esecuzione secondo la procedura di esame di cui all'articolo 55, paragrafo 2.
 4. Le norme tecniche necessarie per l'interrogazione dei dati di cui al paragrafo 2 sono stabilite e sviluppate secondo la procedura di esame di cui all'articolo 55, paragrafo 2. Tali norme tecniche sono simili per le interrogazioni nel CS-SIS, nelle copie nazionali e nelle copie tecniche di cui all'articolo 36, e sono basate su norme comuni stabilite e sviluppate mediante misure di esecuzione secondo la procedura di esame di cui all'articolo 55, paragrafo 2.

Articolo 21
Proporzionalità

1. Prima di effettuare una segnalazione e al momento di prolungare il periodo di validità di una segnalazione, lo Stato membro verifica se l'adeguatezza, la pertinenza e l'importanza del caso giustificano l'inserimento della segnalazione nel SIS.
2. In applicazione dell'articolo 24, paragrafo 2, gli Stati membri effettuano in ogni circostanza una segnalazione sul cittadino di paese terzo se il reato rientra nell'ambito

di applicazione degli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo⁷¹.

Articolo 22

Norme specifiche per inserire fotografie, immagini facciali e dati dattiloscopici

1. I dati previsti all'articolo 20, paragrafo 2, lettere w) e x), sono inseriti nel SIS solo previo controllo di qualità volto ad accertare che soddisfino norme minime di qualità dei dati.
2. Per la conservazione dei dati di cui al paragrafo 1 sono stabilite norme di qualità. Tali norme sono specificate mediante misure di esecuzione e aggiornate secondo la procedura di esame di cui all'articolo 55, paragrafo 2.

Articolo 23

Requisito per inserire una segnalazione

1. Non possono essere inserite segnalazioni in mancanza dei dati di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettere a), g), k), m), n) e q). Sono inseriti anche i dati previsti all'articolo 20, paragrafo 2, lettera r), quando la segnalazione si basa su una decisione presa a norma dell'articolo 24, paragrafo 2.
2. Se disponibili, sono inseriti anche tutti gli altri dati di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

Articolo 24

Condizioni per la segnalazione a fini di respingimento o di rifiuto di soggiorno

1. I dati relativi ai cittadini di paesi terzi per i quali è stata effettuata una segnalazione finalizzata al respingimento o al rifiuto di soggiorno sono inseriti nel SIS sulla base di una segnalazione nazionale risultante da una decisione presa dall'autorità amministrativa o giudiziaria competente sulla base di una valutazione individuale, conformemente alle norme procedurali stabilite dalla legislazione nazionale. I ricorsi avverso tali decisioni sono presentati conformemente alla legislazione nazionale.
2. È inserita una segnalazione quando la decisione di cui al paragrafo 1 è fondata su una possibile minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale posta dalla presenza del cittadino di paese terzo nel territorio di uno Stato membro. Tale situazione si verifica in particolare nei seguenti casi:
 - (a) se il cittadino di paese terzo è stato riconosciuto colpevole in uno Stato membro di un reato che comporta una pena detentiva di almeno un anno;
 - (b) se nei confronti del cittadino di paese terzo esistono fondati motivi per ritenere che abbia commesso un reato grave o se esistono indizi concreti dell'intenzione di commettere un tale reato nel territorio di uno Stato membro.
3. È inserita una segnalazione quando la decisione di cui al paragrafo 1 consiste in un divieto d'ingresso disposto secondo procedure conformi alla direttiva 2008/115/CE. Lo Stato membro segnalante provvede a che la segnalazione abbia effetto nel SIS al momento del rimpatrio del cittadino di paese terzo. Allo Stato membro segnalante è

⁷¹ Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3).

comunicata conferma del rimpatrio a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2018/xxx [regolamento sul rimpatrio].

Articolo 25

Condizioni per la segnalazione di cittadini di paesi terzi beneficiari del diritto di libera circolazione nell'Unione

1. La segnalazione del cittadino di paese terzo beneficiario del diritto di libera circolazione nell'Unione ai sensi della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁷² è effettuata in conformità delle disposizioni adottate in attuazione di detta direttiva.
2. In caso di riscontro positivo riguardo a una segnalazione di cui all'articolo 24 su un cittadino di paese terzo beneficiario del diritto di libera circolazione nell'Unione, lo Stato membro che esegue la segnalazione consulta immediatamente lo Stato membro segnalante, tramite scambio di informazioni supplementari, al fine di decidere senza indugio l'azione da intraprendere.

Articolo 26

Procedura di consultazione

1. Lo Stato membro che vaglia la possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno, o altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiorno, al cittadino di paese terzo oggetto di una segnalazione finalizzata al respingimento e rifiuto di soggiorno inserita da un altro Stato membro, consulta preliminarmente lo Stato membro segnalante tramite scambio di informazioni supplementari e tiene conto degli interessi di tale Stato membro. Lo Stato membro segnalante comunica una risposta definitiva entro sette giorni. Se lo Stato membro che vaglia detta possibilità decide di rilasciare il permesso o altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiorno, la segnalazione finalizzata al respingimento e rifiuto di soggiorno è cancellata.
2. Lo Stato membro che vaglia la possibilità di effettuare una segnalazione finalizzata al respingimento e rifiuto di soggiorno di un cittadino di paese terzo che è titolare di un permesso di soggiorno valido, o di altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiorno, rilasciato da un altro Stato membro, consulta preliminarmente lo Stato membro che ha rilasciato il permesso tramite scambio di informazioni supplementari e tiene conto degli interessi di tale Stato membro. Lo Stato membro che ha rilasciato il permesso comunica una risposta definitiva entro sette giorni. Se lo Stato membro che ha rilasciato il permesso decide di mantenerlo, la segnalazione finalizzata al respingimento e rifiuto di soggiorno non è inserita nel sistema.
3. In caso di riscontro positivo riguardo a una segnalazione finalizzata al respingimento e rifiuto di soggiorno di un cittadino di paese terzo che è titolare di un permesso di soggiorno valido, o di altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiorno, lo Stato membro di esecuzione consulta immediatamente lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno e lo Stato membro segnalante tramite scambio di informazioni supplementari, al fine di stabilire senza indugio se l'azione possa essere intrapresa. Se viene deciso di mantenere il permesso di soggiorno, la segnalazione è cancellata.

⁷² GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

4. Gli Stati membri comunicano a cadenza annuale all'agenzia dati statistici sulle consultazioni svolte a norma dei paragrafi da 1 a 3.

Articolo 27

Condizioni per la segnalazione di cittadini di paesi terzi oggetto di provvedimenti restrittivi

1. Le segnalazioni relative a cittadini di paesi terzi oggetto di un provvedimento restrittivo diretto a impedirne l'ingresso o il transito nel territorio degli Stati membri, disposto in conformità di atti giuridici adottati dal Consiglio, compresi i provvedimenti esecutivi di un divieto di viaggio emanato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, sono inserite nel SIS, nella misura in cui siano soddisfatte le condizioni relative alla qualità dei dati, ai fini del respingimento e rifiuto di soggiorno.
2. Lo Stato membro responsabile dell'inserimento, dell'aggiornamento e della cancellazione di dette segnalazioni per conto di tutti gli Stati membri è designato all'atto dell'adozione del pertinente provvedimento preso a norma dell'articolo 29 del trattato sull'Unione europea. La procedura di designazione dello Stato membro responsabile è stabilita e sviluppata mediante misure di esecuzione secondo la procedura di esame di cui all'articolo 55, paragrafo 2.

CAPO VI

INTERROGAZIONE CON DATI BIOMETRICI

Articolo 28

Norme specifiche per la verifica o l'interrogazione tramite fotografie, immagini facciali e dati dattiloscopici

1. Fotografie, immagini facciali e dati dattiloscopici sono estratti dal SIS per verificare l'identità di una persona reperita grazie all'interrogazione del SIS con dati alfanumerici.
2. I dati dattiloscopici possono essere usati anche per identificare una persona. I dati dattiloscopici conservati nel SIS sono usati a fini di identificazione se l'identità della persona non può essere accertata con altri mezzi.
3. I dati dattiloscopici conservati nel SIS in relazione a segnalazioni effettuate a norma dell'articolo 24 possono essere interrogati anche usando serie complete o incomplete di impronte digitali o palmari rinvenute sul luogo di un reato oggetto di indagine, qualora si possa stabilire con un elevato grado di probabilità che appartengono all'autore del reato e purché le autorità competenti non siano in grado di stabilire l'identità della persona ricorrendo a un'altra banca dati nazionale, europea o internazionale.
4. Non appena ciò diviene tecnicamente possibile, e garantendo al contempo un grado elevato di affidabilità dell'identificazione, è possibile ricorrere a fotografie e immagini facciali per identificare una persona. L'identificazione mediante fotografie o immagini facciali è effettuata solo presso valichi di frontiera regolari dove sono usati sistemi self-service e sistemi di controllo di frontiera automatizzati.

CAPO VII

DIRITTO DI ACCESSO E CONSERVAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

Articolo 29

Autorità con diritto di accesso alle segnalazioni

1. L'accesso ai dati inseriti nel SIS e il diritto di consultarli direttamente o su una copia di dati del SIS sono riservati alle autorità responsabili dell'accertamento dell'identità dei cittadini di paesi terzi ai fini:
 - (a) dei controlli di frontiera, a norma del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen);
 - (b) dei controlli di polizia e doganali effettuati all'interno dello Stato membro interessato e del relativo coordinamento da parte delle autorità designate;
 - (c) di altre attività di contrasto svolte a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati nello Stato membro interessato;
 - (d) dell'esame delle condizioni e dell'adozione di decisioni in materia di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi sul territorio degli Stati membri, compresi i permessi di soggiorno e i visti per soggiorni di lunga durata, e in materia di rimpatrio di cittadini di paesi terzi;
 - (e) dell'esame delle domande di visto e dell'assunzione delle relative decisioni, comprese le decisioni di annullamento, revoca o proroga del visto in conformità al regolamento (UE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷³.
2. Ai fini dell'articolo 24, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 27, il diritto di accesso ai dati inseriti nel SIS e il diritto di consultarli direttamente possono essere esercitati anche dalle autorità giudiziarie nazionali, comprese quelle competenti per l'avvio dell'azione penale e per le indagini giudiziarie prima dell'imputazione, nell'assolvimento delle loro funzioni, come previsto nella legislazione nazionale, e dalle relative autorità di coordinamento.
3. Il diritto di accesso ai dati riguardanti documenti su persone inseriti a norma dell'articolo 38, paragrafo 2, lettere j) e k), del regolamento (UE) 2018/xxx [cooperazione di polizia e cooperazione giudiziaria in materia penale] e il diritto di consultarli possono essere esercitati anche dalle autorità di cui al paragrafo 1, lettera d). L'accesso ai dati da parte di tali autorità è disciplinato dalla legislazione di ciascuno Stato membro.
4. Le autorità di cui al presente articolo sono inserite nell'elenco di cui all'articolo 36, paragrafo 8.

⁷³ Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

Articolo 30
Accesso di Europol ai dati SIS

1. L'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), nell'ambito del suo mandato, ha il diritto di accedere ai dati inseriti nel SIS e di consultarli.
2. Qualora un'interrogazione effettuata da Europol riveli la presenza di una segnalazione nel SIS, Europol, tramite i canali definiti dal regolamento (UE) 2016/794, informa al riguardo lo Stato membro segnalante.
3. L'uso delle informazioni ottenute tramite un'interrogazione nel SIS è soggetto al consenso dello Stato membro interessato. Se lo Stato membro acconsente all'uso di tali informazioni, il loro trattamento da parte di Europol è disciplinato dal regolamento (UE) 2016/794. Le informazioni sono trasmesse da Europol a paesi terzi e organismi terzi solo con il consenso dello Stato membro interessato.
4. Europol può chiedere ulteriori informazioni allo Stato membro interessato conformemente a quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/794.
5. Europol:
 - (a) fatti salvi i paragrafi 3, 4 e 6, non collega parti del SIS, né trasferisce i dati in esso contenuti cui ha accesso, a sistemi informatici di raccolta e trattamento di dati gestito da o presso di essa e non scarica o copia altrimenti parti del SIS;
 - (b) limita l'accesso ai dati inseriti nel SIS al proprio personale specificamente autorizzato;
 - (c) adotta e applica le misure di cui agli articoli 10 e 11;
 - (d) consente al garante europeo della protezione dei dati di esaminare le attività da essa svolte nell'esercizio del suo diritto di accesso ai dati inseriti nel SIS e di consultazione degli stessi.
6. I dati possono essere duplicati soltanto per fini tecnici, sempreché tale operazione sia necessaria per la consultazione diretta da parte di personale di Europol debitamente autorizzato. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tali copie. La copia tecnica è usata al fine di conservare i dati SIS mentre tali dati sono consultati. Una volta consultati i dati, la copia è cancellata. Tali usi non sono considerati scaricamento o duplicazione illeciti di dati SIS. Europol non copia in altri suoi sistemi dati relativi a una segnalazione né dati complementari trasmessi dagli Stati membri o dal CS-SIS.
7. Le copie di cui al paragrafo 6 che portano alla creazione di banche dati off-line possono essere conservate per un periodo non superiore a 48 ore. Tale periodo può essere prolungato in caso di emergenza, finché l'emergenza non sia cessata. Europol riferisce tali casi di prolungamento al garante europeo della protezione dei dati.
8. Europol può ricevere e trattare informazioni supplementari su segnalazioni corrispondenti nel SIS purché siano applicate, ove appropriato, le norme sul trattamento dei dati di cui ai paragrafi da 2 a 7.
9. Per verificare la liceità del trattamento dei dati, per l'autocontrollo e per garantire un'adeguata sicurezza e integrità dei dati, Europol conserva registri di tutti gli accessi al SIS e le interrogazioni del SIS. Tali registri e tale documentazione non sono considerati scaricamenti o duplicazioni illeciti di parti del SIS.

Articolo 31

Accesso ai dati SIS da parte delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea, di squadre di personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio e dei membri delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione

1. In conformità dell'articolo 40, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2016/1624, i membri delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea o di squadre di personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio e i membri delle squadre di sostegno per la gestione delle migrazione hanno, nell'ambito dei rispettivi mandati, il diritto di accedere ai dati inseriti nel SIS e di consultarli.
2. I membri delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea o di squadre di personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio e i membri delle squadre di sostegno per la gestione delle migrazione accedono ai dati inseriti nel SIS e li consultano in conformità del paragrafo 1 tramite l'interfaccia tecnica istituita e mantenuta dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera a norma dell'articolo 32, paragrafo 2.
3. Qualora un'interrogazione effettuata da un membro delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea o di squadre di personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio o delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione riveli l'esistenza di una segnalazione nel SIS, lo Stato membro segnalante ne è informato. In conformità dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2016/1624, i membri delle squadre possono intervenire esclusivamente in risposta a una segnalazione nel SIS sotto il controllo e, di norma, in presenza di guardie di frontiera o di personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio dello Stato membro ospitante in cui operano. Lo Stato membro ospitante può autorizzare i membri delle squadre ad agire per suo conto.
4. Ogni richiesta di accesso e ogni interrogazione effettuata da un membro delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea o di squadre di personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio o delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione è registrata secondo le disposizioni dell'articolo 12 e ogni uso dei dati a cui ha avuto accesso è registrato.
5. L'accesso ai dati inseriti nel SIS è limitato a un membro delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea o di squadre di personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio o delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione e non è esteso ad altri membri della squadra.
6. Sono adottate e applicate le misure per garantire sicurezza e riservatezza di cui agli articoli 10 e 11.

Articolo 32

Accesso ai dati SIS da parte dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera

1. L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, ai fini dell'analisi delle possibili minacce al funzionamento o alla sicurezza delle frontiere esterne, ha il diritto di accedere ai dati inseriti nel SIS e di consultarli in conformità degli articoli 24 e 27.
2. Ai fini dell'articolo 31, paragrafo 2, e del paragrafo 1 del presente articolo, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera istituisce e mantiene un'interfaccia tecnica che permette un collegamento diretto con il SIS centrale.

3. Qualora un'interrogazione da essa effettuata riveli la presenza di una segnalazione nel SIS, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ne informa lo Stato membro segnalante.
4. L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, ai fini dell'adempimento dei compiti conferitile dal regolamento che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), ha il diritto di accedere ai dati inseriti nel SIS e di verificarli in conformità degli articoli 24 e 27.
5. Qualora una verifica svolta dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ai fini del paragrafo 2 riveli l'esistenza di una segnalazione nel SIS, si applica la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS).
6. Il presente articolo non pregiudica in alcun modo le disposizioni del regolamento (UE) 2016/1624 concernenti la protezione dei dati né la responsabilità per trattamenti non autorizzati o scorretti di tali dati da parte dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.
7. Ogni richiesta di accesso e ogni interrogazione effettuata dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera è registrata secondo le disposizioni dell'articolo 12 e ogni uso da essa fatto dei dati a cui ha avuto accesso è registrato.
8. Tranne quando necessario per adempiere le funzioni richieste dal regolamento che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), nessuna parte del SIS è collegata a un sistema informatico di raccolta e trattamento di dati gestito da o presso l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, e nessun dato contenuto nel SIS a cui ha accesso l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera è trasferito a tale sistema. Nessuna parte del SIS può essere scaricata. La registrazione degli accessi e delle interrogazioni non è considerata scaricamento o duplicazione di dati SIS.
9. Sono adottate e applicate le misure per garantire sicurezza e riservatezza di cui agli articoli 10 e 11.

Articolo 33
Limiti dell'accesso

Gli utenti finali, compresi Europol e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, possono accedere solo ai dati necessari per l'assolvimento dei loro compiti.

Articolo 34
Termini di conservazione delle segnalazioni

1. Le segnalazioni inserite nel SIS a norma del presente regolamento sono conservate esclusivamente per il periodo necessario a realizzare gli obiettivi per i quali sono state inserite.
2. Lo Stato membro che ha effettuato una segnalazione riesamina la necessità di conservarla nel SIS entro cinque anni dall'inserimento nello stesso.
3. Ciascuno Stato membro fissa, se del caso, tempi di riesame più brevi conformemente alla legislazione nazionale.
4. Qualora risulti chiaro al personale dell'ufficio SIRENE responsabile di coordinare e verificare la qualità dei dati che una segnalazione su una persona ha conseguito il suo

obiettivo e dev'essere cancellata dal SIS, il personale lo comunica all'autorità segnalante per sottoporre la questione alla sua attenzione. L'autorità dispone di 30 giorni di calendario dal ricevimento di tale comunicazione per indicare che la segnalazione è stata o sarà cancellata, oppure indica i motivi della conservazione della segnalazione. In caso di mancata risposta alla scadenza del periodo di 30 giorni, la segnalazione è cancellata dal personale dell'ufficio SIRENE. Gli uffici SIRENE segnalano alla rispettiva autorità nazionale di controllo i problemi ricorrenti eventualmente incontrati in questo settore.

5. Nel periodo di riesame lo Stato membro segnalante può decidere, a seguito di una valutazione individuale globale che è registrata, di mantenere la segnalazione più a lungo, ove ciò sia necessario per gli scopi della segnalazione stessa. In tal caso il paragrafo 2 si applica anche a tale prolungamento. Ogni prolungamento di una segnalazione è comunicato al CS-SIS.
6. Le segnalazioni sono cancellate automaticamente allo scadere del periodo di riesame di cui al paragrafo 2, salvo qualora lo Stato membro segnalante abbia informato il CS-SIS del prolungamento della segnalazione a norma del paragrafo 5. Il CS-SIS segnala automaticamente agli Stati membri, con quattro mesi d'anticipo, la prevista cancellazione di dati dal sistema.
7. Gli Stati membri redigono statistiche sul numero di segnalazioni il cui periodo di conservazione è stato prolungato a norma del paragrafo 5.

Articolo 35

Cancellazione delle segnalazioni

1. La segnalazione riguardante il respingimento e rifiuto di soggiorno ai sensi dell'articolo 24 è cancellata quando l'autorità competente revoca la decisione che ne era alla base, ove applicabile in esito alla procedura di consultazione prevista all'articolo 26.
2. La segnalazione del cittadino di paese terzo oggetto di un provvedimento restrittivo di cui all'articolo 27 è cancellata quando è revocato, sospeso o annullato il relativo provvedimento esecutivo del divieto di viaggio.
3. La segnalazione relativa alla persona che acquista la cittadinanza di uno Stato i cui cittadini beneficiano del diritto di libera circolazione nell'Unione è cancellata non appena lo Stato membro segnalante viene a conoscenza o viene informato a norma dell'articolo 38 di tale acquisto.

CAPO VIII

REGOLE GENERALI SUL TRATTAMENTO DEI DATI

Articolo 36

Trattamento dei dati SIS

1. Gli Stati membri possono trattare i dati di cui all'articolo 20 ai fini del respingimento e rifiuto di soggiorno nel loro territorio.
2. I dati possono essere duplicati soltanto per fini tecnici, sempreché tale operazione sia necessaria per la consultazione diretta da parte delle autorità di cui all'articolo 29. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tali copie. Lo Stato membro non

copia dal suo N.SIS o dal CS-SIS in altri archivi di dati nazionali dati relativi a segnalazioni o dati complementari inseriti da un altro Stato membro.

3. Le copie tecniche di cui al paragrafo 2 che portano alla creazione di banche dati off-line possono essere conservate per un periodo non superiore a 48 ore. Tale periodo può essere prolungato in caso di emergenza, finché l'emergenza non sia cessata.

Nonostante il primo comma, non sono permesse copie tecniche che portino alla creazione di banche dati off-line ad uso delle autorità preposte al rilascio dei visti, fatta eccezione per le copie destinate ad essere usate esclusivamente in caso di emergenza in seguito all'indisponibilità della rete per oltre 24 ore.

Gli Stati membri tengono un inventario aggiornato di tali copie, lo rendono accessibile alla rispettiva autorità nazionale di controllo e assicurano che le disposizioni del presente regolamento, in particolare quelle dell'articolo 10, siano applicate a tali copie.

4. L'accesso ai dati è autorizzato esclusivamente nei limiti delle competenze delle autorità nazionali di cui all'articolo 29 e riservato al personale debitamente autorizzato.
5. Ogni trattamento delle informazioni contenute nel SIS per fini diversi da quelli per i quali vi sono state inserite deve essere connesso a un caso specifico e giustificato dalla necessità di prevenire una minaccia grave imminente per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, da fondati motivi di sicurezza nazionale o ai fini della prevenzione di un reato grave. A tale scopo è ottenuta l'autorizzazione preventiva dello Stato membro segnalante.
6. I dati riguardanti documenti su persone inseriti a norma dell'articolo 38, paragrafo 2, lettere j) e k), del regolamento (UE) 2018/xxx possono essere usati dalle autorità di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettera d), conformemente alla legislazione di ciascuno Stato membro.
7. Qualsiasi uso dei dati non conforme ai paragrafi da 1 a 6 è considerato un abuso ai sensi della legislazione di ciascuno Stato membro.
8. Ciascuno Stato membro invia all'agenzia l'elenco delle proprie autorità competenti autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel SIS a norma del presente regolamento e le eventuali modifiche apportate all'elenco. L'elenco indica, per ciascuna autorità, i dati che essa può consultare e a quali fini. L'agenzia provvede alla pubblicazione annuale dell'elenco nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
9. Sempreché il diritto dell'Unione non preveda disposizioni particolari, la legislazione di ciascuno Stato membro si applica ai dati inseriti nel rispettivo N.SIS.

Articolo 37

Dati SIS e archivi nazionali

1. L'articolo 36, paragrafo 2, non pregiudica il diritto di uno Stato membro di conservare negli archivi nazionali i dati SIS in collegamento con i quali è stata svolta un'azione nel suo territorio. Tali dati sono conservati negli archivi nazionali per un periodo massimo di tre anni, a meno che disposizioni specifiche di diritto nazionale prevedano un periodo di conservazione più lungo.

2. L'articolo 36, paragrafo 2, non pregiudica il diritto di uno Stato membro di conservare negli archivi nazionali i dati contenuti in una segnalazione particolare effettuata nel SIS da quello stesso Stato membro.

Articolo 38

Informazione in caso di mancata esecuzione di una segnalazione

Se l'azione richiesta non può essere eseguita, lo Stato membro richiesto ne informa senza indugio lo Stato membro segnalante.

Articolo 39

Qualità dei dati trattati nel SIS

1. Lo Stato membro segnalante è responsabile dell'esattezza e dell'attualità dei dati e della liceità del loro inserimento nel SIS.
2. Solo lo Stato membro segnalante è autorizzato a modificare, completare, rettificare, aggiornare o cancellare i dati che ha inserito.
3. Se uno Stato membro diverso da quello che ha effettuato la segnalazione è in possesso di elementi che dimostrano che detti dati contengono errori di fatto o sono stati archiviati illecitamente, ne informa quanto prima, tramite scambio di informazioni supplementari ed entro dieci giorni dacché è in possesso di detti elementi, lo Stato membro segnalante. Lo Stato membro segnalante verifica la comunicazione e, se necessario, rettifica o cancella senza indugio i dati in questione.
4. Se, entro due mesi dal momento in cui sono emersi gli elementi ai sensi del paragrafo 3, gli Stati membri non giungono a un accordo, lo Stato membro che non ha effettuato la segnalazione sottopone la questione all'autorità nazionale di controllo affinché prenda una decisione.
5. Gli Stati membri si scambiano informazioni supplementari se una persona presenta un ricorso nel quale fa valere di non essere la persona oggetto della segnalazione. Se dalla verifica risulta che si tratta in effetti di due persone distinte, il ricorrente è informato delle disposizioni dell'articolo 42.
6. Se una persona è già segnalata nel SIS, lo Stato membro che introduce un'altra segnalazione si accorda in merito a tale inserimento con lo Stato membro che ha effettuato la prima segnalazione. L'accordo è raggiunto sulla base di uno scambio di informazioni supplementari.

Articolo 40

Incidenti di sicurezza

1. È considerato incidente di sicurezza l'evento che ha o può avere ripercussioni sulla sicurezza del SIS e può causare danni o perdite ai dati SIS, in particolare quando possono essere stati consultati dati o quando sono state o possono essere state compromesse la disponibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati.
2. Gli incidenti di sicurezza sono gestiti in modo tale da garantire una risposta rapida, efficace e adeguata.
3. Gli Stati membri comunicano gli incidenti di sicurezza alla Commissione, all'agenzia e al garante europeo della protezione dei dati. L'agenzia comunica gli incidenti di sicurezza alla Commissione e al garante europeo della protezione dei dati.

4. Le informazioni su un incidente di sicurezza che ha o può avere ripercussioni sul funzionamento del SIS in uno Stato membro o nell'agenzia, o sulla disponibilità, integrità e riservatezza dei dati inseriti o inviati da altri Stati membri, sono trasmesse agli Stati membri e registrate secondo il piano di gestione degli incidenti stabilito dall'agenzia.

Articolo 41

Distinzione tra persone con caratteristiche simili

Quando, inserendo una nuova segnalazione, risulta evidente che nel SIS è già registrata una persona che possiede gli stessi elementi di descrizione dell'identità, si applica la procedura seguente:

- (a) l'ufficio SIRENE si mette in contatto con l'autorità richiedente allo scopo di verificare se la segnalazione riguardi o meno la stessa persona;
- (b) se da tale controllo incrociato risulta che la persona oggetto di una nuova segnalazione e quella già registrata nel SIS sono effettivamente la stessa persona, l'ufficio SIRENE applica la procedura per l'inserimento di segnalazioni multiple di cui all'articolo 39, paragrafo 6. Qualora si stabilisca che si tratta di due persone diverse, l'ufficio SIRENE convalida la richiesta di inserimento della seconda segnalazione aggiungendo gli elementi necessari per evitare errori di identificazione.

Articolo 42

Dati complementari per trattare i casi di usurpazione di identità

1. Quando sono possibili confusioni fra la persona effettivamente oggetto di una segnalazione e una persona la cui identità è stata usurpata, lo Stato membro segnalante aggiunge alla segnalazione, con il consenso esplicito della persona interessata, dati che la riguardano per evitare le conseguenze negative di un errore di identificazione.
2. I dati relativi alla vittima dell'usurpazione di identità sono usati soltanto ai seguenti fini:
 - (a) consentire all'autorità competente di distinguere la persona la cui identità è stata usurpata dalla persona effettivamente oggetto della segnalazione;
 - (b) permettere alla persona la cui identità è stata usurpata di dimostrare la propria identità e di stabilire di essere stata vittima di un'usurpazione di identità.
3. Ai fini del presente articolo possono essere inseriti e successivamente trattati nel SIS soltanto i seguenti dati personali:
 - (a) cognome/cognomi;
 - (b) nome/nomi;
 - (c) nome/nomi e cognome/cognomi alla nascita;
 - (d) eventuali nomi e cognomi precedenti e "alias", eventualmente registrati a parte;
 - (e) segni fisici particolari, oggettivi ed inalterabili;
 - (f) luogo di nascita;
 - (g) data di nascita;

- (h) sesso;
 - (i) immagini facciali;
 - (j) impronte digitali;
 - (k) cittadinanza/cittadinanze;
 - (l) categoria del documento di identità;
 - (m) paese di rilascio del documento di identità;
 - (n) numero del documento di identità;
 - (o) data di rilascio del documento di identità;
 - (p) indirizzo della vittima;
 - (q) nome del padre della vittima;
 - (r) nome della madre della vittima.
4. Le norme tecniche necessarie per l'inserimento e l'ulteriore trattamento dei dati di cui al paragrafo 3 sono stabilite mediante misure di esecuzione adottate e sviluppate secondo la procedura di esame di cui all'articolo 55, paragrafo 2.
 5. I dati di cui al paragrafo 3 sono cancellati insieme con la segnalazione corrispondente o prima su richiesta dell'interessato.
 6. Possono accedere ai dati di cui al paragrafo 3 soltanto le autorità che hanno diritto di accesso alla segnalazione corrispondente. Esse possono accedervi all'unico scopo di evitare errori di identificazione.

Articolo 43

Connessioni fra segnalazioni

1. Lo Stato membro può creare una connessione tra segnalazioni che introduce nel SIS. Effetto della connessione è instaurare un nesso fra due o più segnalazioni.
2. La creazione di una connessione non incide sulla specifica azione da intraprendere sulla base di ciascuna segnalazione interconnessa né sul rispettivo termine di conservazione.
3. La creazione di una connessione non incide sui diritti di accesso previsti nel presente regolamento. Le autorità che non hanno diritto di accesso a talune categorie di segnalazioni non sono in grado di visualizzare la connessione a una segnalazione cui non hanno accesso.
4. Uno Stato membro crea una connessione tra segnalazioni solo se sussiste un'esigenza operativa.
5. Uno Stato membro, qualora ritenga che la creazione di una connessione tra segnalazioni da parte di un altro Stato membro sia incompatibile con la sua legislazione nazionale o i suoi obblighi internazionali, può adottare le necessarie disposizioni affinché non sia possibile accedere alla connessione dal suo territorio nazionale o per le sue autorità dislocate al di fuori del suo territorio.
6. Le norme tecniche necessarie per la connessione tra segnalazioni sono stabilite e sviluppate secondo la procedura di esame di cui all'articolo 55, paragrafo 2.

Articolo 44

Finalità e termini di conservazione delle informazioni supplementari

1. Gli Stati membri conservano un riferimento alle decisioni che danno origine a una segnalazione presso l'ufficio SIRENE, a sostegno dello scambio di informazioni supplementari.
2. I dati personali archiviati dall'ufficio SIRENE in seguito allo scambio di informazioni sono conservati soltanto per il tempo necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati forniti. Essi sono in ogni caso cancellati al più tardi un anno dopo che è stata cancellata dal SIS la relativa segnalazione.
3. Il paragrafo 2 non pregiudica il diritto dello Stato membro di conservare negli archivi nazionali i dati relativi a una determinata segnalazione da esso effettuata o a una segnalazione in collegamento con la quale è stata intrapresa un'azione nel suo territorio. Il periodo per cui tali dati possono essere conservati in tali archivi è disciplinato dalla legislazione nazionale.

Articolo 45

Trasferimento di dati personali a terzi

I dati trattati nel SIS e le relative informazioni supplementari a norma del presente regolamento non sono trasferiti a paesi terzi o ad organizzazioni internazionali, né sono messi a loro disposizione.

CAPO IX

PROTEZIONE DEI DATI

Articolo 46

Legislazione applicabile

1. Il regolamento (CE) n. 45/2001 si applica al trattamento dei dati personali da parte dell'agenzia in conformità del presente regolamento.
2. Il regolamento (UE) 2016/679 si applica al trattamento dei dati personali da parte delle autorità di cui all'articolo 29 laddove non si applichino le disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2016/680.
3. Al trattamento dei dati da parte delle autorità nazionali competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, compresa la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse, si applicano le disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2016/680.

Articolo 47

Diritto di accesso, rettifica di dati inesatti e cancellazione di dati archiviati illecitamente

1. Il diritto dell'interessato di accedere ai dati che lo riguardano inseriti nel SIS e di ottenerne la rettifica o la cancellazione è esercitato nel rispetto della legislazione dello Stato membro presso il quale l'interessato lo fa valere.

2. Ove previsto dalla legislazione nazionale, l'autorità nazionale di controllo decide se e in base a quali modalità devono essere comunicate informazioni.
3. Uno Stato membro diverso da quello che ha effettuato la segnalazione può comunicare informazioni su tali dati soltanto se dà prima la possibilità allo Stato membro segnalante di prendere posizione. A ciò si provvede tramite scambio di informazioni supplementari.
4. Gli Stati membri possono decidere di non comunicare informazioni all'interessato, del tutto o in parte, in conformità della legislazione nazionale, nella misura e per il tempo in cui tale limitazione totale o parziale costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica, tenuto debito conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi della persona fisica interessata al fine di:
 - (a) non compromettere indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari;
 - (b) non compromettere la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali;
 - (c) proteggere la sicurezza pubblica;
 - (d) proteggere la sicurezza nazionale;
 - (e) proteggere i diritti e le libertà altrui.
5. L'interessato è informato non appena possibile e comunque non oltre 60 giorni dalla data in cui ha chiesto l'accesso o prima, se la legislazione nazionale lo prevede.
6. L'interessato è informato del seguito dato all'esercizio del suo diritto di rettifica e cancellazione non appena possibile e comunque non oltre tre mesi dalla data in cui ha chiesto la rettifica o la cancellazione o prima, se la legislazione nazionale lo prevede.

Articolo 48

Diritto di informazione

1. I cittadini di paesi terzi oggetto di una segnalazione effettuata a norma del presente regolamento sono informati a norma degli articoli 10 e 11 della direttiva 95/46/CE. L'informazione è comunicata per iscritto insieme a una copia della decisione nazionale che ha dato origine alla segnalazione di cui all'articolo 24, paragrafo 1, o a un riferimento a detta decisione.
2. L'informazione non è comunicata
 - (f) laddove:
 - i) i dati personali non siano stati raccolti presso il cittadino di paese terzo interessato;
 - e
 - ii) la comunicazione dell'informazione si riveli impossibile o richieda sforzi sproporzionati;
 - (g) laddove il cittadino di paese terzo interessato sia già informato;
 - (h) laddove la legislazione nazionale consenta limitazioni al diritto d'informazione, in particolare per salvaguardare la sicurezza nazionale, la difesa, la pubblica

sicurezza e la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati.

Articolo 49

Mezzi di impugnazione

1. Chiunque può adire il giudice o l'autorità competente in base alla legislazione di qualsiasi Stato membro, per accedere, rettificare o cancellare informazioni o per ottenere un indennizzo relativamente a una segnalazione che lo riguarda.
2. Gli Stati membri si impegnano reciprocamente ad eseguire le decisioni definitive emesse dai giudici o dalle autorità di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni dell'articolo 53.
3. Per ottenere un coerente quadro di insieme del funzionamento dei mezzi di impugnazione, è chiesto alle autorità nazionali di controllo di elaborare un sistema statistico standard per produrre relazioni annuali su:
 - (a) il numero di richieste di accesso presentate dagli interessati al titolare del trattamento e il numero di casi in cui è stato accordato l'accesso ai dati;
 - (b) il numero di richieste di accesso presentate dagli interessati all'autorità nazionale di controllo e il numero di casi in cui è stato accordato l'accesso ai dati;
 - (c) il numero di richieste di rettifica di dati inesatti e cancellazione di dati archiviati illecitamente presentate al titolare del trattamento e il numero di casi in cui i dati sono stati rettificati o cancellati;
 - (d) il numero di richieste di rettifica di dati inesatti e di cancellazioni di dati archiviati illecitamente presentate all'autorità nazionale di controllo;
 - (e) il numero di cause pendenti dinanzi ai giudici;
 - (f) il numero di cause in cui il giudice ha statuito a favore del ricorrente in qualsiasi aspetto della causa;
 - (g) eventuali osservazioni sui casi di riconoscimento reciproco delle decisioni definitive adottate da giudici o autorità di altri Stati membri su segnalazioni create dallo Stato membro segnalante.

Le relazioni delle autorità nazionali di controllo sono trasmesse al meccanismo di cooperazione di cui all'articolo 52.

Articolo 50

Controllo dell'N.SIS

1. Ogni Stato membro garantisce che l'autorità o le autorità nazionali di controllo indipendenti in esso designate e investite dei poteri di cui al capo VI della direttiva (UE) 2016/680 o al capo VI del regolamento (UE) 2016/679 controllino in indipendenza la liceità del trattamento dei dati personali SIS nel territorio di appartenenza e della loro trasmissione da detto territorio, nonché lo scambio e il successivo trattamento di informazioni supplementari.
2. L'autorità nazionale di controllo provvede affinché sia svolto un controllo delle operazioni di trattamento dei dati nel N.SIS del proprio paese, conformemente alle norme di revisione internazionali, almeno ogni quattro anni. Il controllo è svolto

dalla o dalle autorità nazionali di controllo oppure da queste commissionato direttamente a un revisore per la protezione di dati indipendente. L'autorità nazionale di controllo mantiene in qualsiasi momento il controllo sul revisore indipendente e la responsabilità del suo operato.

3. Gli Stati membri provvedono affinché la rispettiva autorità nazionale di controllo disponga di risorse sufficienti per assolvere i compiti ad essa assegnati a norma del presente regolamento.

Articolo 51 *Controllo dell'agenzia*

1. Il garante europeo della protezione dei dati garantisce che le attività di trattamento dei dati personali da parte dell'agenzia siano effettuate in conformità del presente regolamento. Si applicano di conseguenza le funzioni e le competenze di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (CE) n. 45/2001.
2. Il garante europeo della protezione dei dati provvede affinché sia svolto un controllo delle attività di trattamento dei dati personali effettuate dall'agenzia, conformemente alle norme di revisione internazionali, almeno ogni quattro anni. Una relazione su tale controllo è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, all'agenzia, alla Commissione e alle autorità nazionali di controllo. L'agenzia ha l'opportunità di presentare le sue osservazioni prima dell'adozione della relazione.

Articolo 52 *Cooperazione tra le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati*

1. Le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, cooperano attivamente nel quadro delle rispettive responsabilità e assicurano il controllo coordinato del SIS.
2. Se necessario, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, essi si scambiano informazioni pertinenti, si assistono vicendevolmente nello svolgimento di revisioni e ispezioni, esaminano difficoltà di interpretazione o applicazione del presente regolamento e di altri atti giuridici dell'Unione applicabili, studiano i problemi emersi nell'esercizio di un controllo indipendente o nell'esercizio dei diritti degli interessati, elaborano proposte armonizzate per soluzioni congiunte di eventuali problemi e promuovono la sensibilizzazione del pubblico in materia di diritti di protezione dei dati.
3. Ai fini di cui al paragrafo 2, le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati si incontrano almeno due volte l'anno nell'ambito del comitato europeo per la protezione dei dati istituito dal regolamento (UE) 2016/679. I costi di tali riunioni e la gestione delle stesse sono a carico del comitato istituito dal regolamento (UE) 2016/679. Nella prima riunione è adottato un regolamento interno. Ulteriori metodi di lavoro sono elaborati congiuntamente, se necessario.
4. Ogni due anni il comitato istituito dal regolamento (UE) 2016/679 trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione congiunta sulle attività inerenti al controllo coordinato.

CAPO X

RESPONSABILITÀ

Articolo 53 Responsabilità

1. Ciascuno Stato membro è responsabile dei danni causati a una persona in seguito all'uso dell'N.SIS. La disposizione si applica anche ai danni causati dallo Stato membro segnalante, ove abbia inserito dati contenenti errori di fatto o archiviato i dati in modo illecito.
2. Se lo Stato membro contro il quale è promossa un'azione non è lo Stato membro segnalante, quest'ultimo è tenuto al rimborso, su richiesta, delle somme versate a titolo di risarcimento, a meno che l'uso dei dati da parte dello Stato membro che ha chiesto il rimborso violi il presente regolamento.
3. Se l'inosservanza da parte di uno Stato membro degli obblighi derivanti dal presente regolamento causa danni al SIS, tale Stato membro ne risponde, a meno che e nella misura in cui l'agenzia o un altro Stato membro partecipante al SIS non abbia omesso di adottare le misure ragionevolmente necessarie a evitare tali danni o a minimizzarne gli effetti.

CAPO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 54 Monitoraggio e statistiche

1. L'agenzia provvede affinché siano attivate procedure atte a controllare il funzionamento del SIS in rapporto a obiettivi di risultato, economicità, sicurezza e qualità del servizio.
2. Ai fini della manutenzione tecnica, delle relazioni e delle statistiche, l'agenzia ha accesso alle informazioni necessarie riguardanti le operazioni di trattamento effettuate nel SIS centrale.
3. L'agenzia pubblica statistiche giornaliere, mensili e annuali relative al numero di registrazioni per categoria di segnalazione, al numero annuo di riscontri positivi per categoria di segnalazione, al numero di interrogazioni del SIS e di accessi al SIS per l'inserimento, l'aggiornamento o la cancellazione di una segnalazione, in totale e per ciascuno Stato membro, comprese statistiche sulla procedura di consultazione di cui all'articolo 26. Le statistiche prodotte non contengono dati personali. La relazione statistica annuale è pubblicata.
4. Gli Stati membri, Europol e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera forniscono all'agenzia e alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le relazioni di cui ai paragrafi 7 e 8.

5. L'agenzia trasmette agli Stati membri, alla Commissione, a Europol e all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera tutte le relazioni statistiche che produce. Per controllare l'attuazione degli atti giuridici nell'Unione, la Commissione può chiedere all'agenzia di fornire specifiche relazioni statistiche aggiuntive, periodicamente o ad hoc, sulle prestazioni o sull'uso del SIS e sulla comunicazione tramite SIRENE.
6. Ai fini dei paragrafi 3, 4 e 5 e dell'articolo 15, paragrafo 5, l'agenzia istituisce, attua e ospita un archivio centrale nei suoi siti tecnici contenente i dati di cui al paragrafo 3 e all'articolo 15, paragrafo 5, che non consentono l'identificazione delle persone fisiche e permettono alla Commissione e alle agenzie di cui paragrafo 5 di ottenere relazioni e statistiche personalizzate. L'agenzia accorda agli Stati membri, alla Commissione, a Europol e all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera l'accesso all'archivio centrale mediante un accesso protetto tramite l'infrastruttura di comunicazione, con controllo dell'accesso e specifici profili di utente, unicamente ai fini dell'elaborazione di relazioni e statistiche.

Le modalità dettagliate di funzionamento dell'archivio centrale e le norme sulla protezione dei dati e sulla sicurezza applicabili all'archivio sono stabilite e sviluppate mediante misure di esecuzione adottate secondo la procedura di esame di cui all'articolo 55, paragrafo 2.
7. Due anni dopo l'inizio delle attività del SIS e successivamente ogni due anni l'agenzia presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento tecnico del SIS centrale e dell'infrastruttura di comunicazione, compresa la sicurezza degli stessi, e sullo scambio bilaterale e multilaterale di informazioni supplementari fra Stati membri.
8. Tre anni dopo l'inizio delle attività del SIS e successivamente ogni quattro anni, la Commissione presenta una valutazione globale del SIS centrale e dello scambio bilaterale e multilaterale di informazioni supplementari fra Stati membri. Tale valutazione globale comprende un'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi e una valutazione circa la validità dei principi di base, l'applicazione del presente regolamento con riguardo al SIS centrale, la sicurezza del SIS centrale e le eventuali implicazioni per le attività future. La Commissione trasmette la valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 55

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 56

Modifiche del regolamento (UE) n. 515/2014

Il regolamento (UE) n. 515/2014⁷⁴ è così modificato:

All'articolo 6 è aggiunto il seguente paragrafo 6:

“6. Durante la fase di sviluppo gli Stati membri ricevono una dotazione supplementare di 36,8 milioni di EUR da distribuire tramite una somma forfettaria in aggiunta alla loro dotazione di base e destinano interamente tale finanziamento ai sistemi nazionali del SIS per garantirne un aggiornamento rapido ed efficace in linea con l'attuazione del SIS centrale, come previsto dal regolamento (UE) 2018/...^{*} e dal regolamento (UE) 2018/...^{**}”

**Regolamento sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale (GU...).*

*** Regolamento (UE) 2018/... sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera (GU...)*”

Articolo 57 Abrogazione

Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).

Decisione 2010/261/UE della Commissione, del 4 maggio 2010, relativa al piano di sicurezza per il SIS II centrale e l'infrastruttura di comunicazione⁷⁵.

Articolo 25 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen⁷⁶.

Articolo 58 Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Esso si applica a decorrere dalla data fissata dalla Commissione dopo che:
 - (a) saranno state adottate le necessarie misure di esecuzione;
 - (b) gli Stati membri avranno notificato alla Commissione di aver preso le disposizioni tecniche e giuridiche necessarie per trattare i dati SIS e scambiare informazioni supplementari a norma del presente regolamento;
 - (c) l'agenzia avrà comunicato alla Commissione il completamento di tutte le attività di collaudo relative al CS-SIS e all'interazione tra CS-SIS e N.SIS.

⁷⁴ Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).

⁷⁵ Decisione 2010/261/UE della Commissione, del 4 maggio 2010, relativa al piano di sicurezza per il SIS II centrale e l'infrastruttura di comunicazione (GU L 112 del 5.5.2010, pag. 31).

⁷⁶ GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

3. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo
Il presidente*

*Per il Consiglio
Il presidente*

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 1.1. Titolo della proposta/iniziativa
- 1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Obiettivi
- 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.6. Durata e incidenza finanziaria
- 1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.1. *Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese*
 - 3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*
 - 3.2.3. *Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa*
 - 3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*
 - 3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB⁷⁷

Settore: Migrazione e affari interni (titolo 18)

1.3. Natura della proposta/iniziativa

- La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**
- La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria**⁷⁸
- La proposta/iniziativa riguarda **la proroga di un'azione esistente**
- La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Obiettivo – "Verso una nuova politica della migrazione"

La necessità di rivedere la base giuridica del SIS per affrontare le nuove sfide in materia di sicurezza e migrazione è stata sottolineata a più riprese dalla Commissione. Nell'agenda europea sulla migrazione⁷⁹, ad esempio, la Commissione ha affermato che per gestire in modo più efficiente le frontiere occorre fare un uso migliore delle opportunità offerte dai sistemi e dalle tecnologie dell'informazione. Nell'agenda europea sulla sicurezza⁸⁰ la Commissione ha annunciato l'intenzione di valutare il SIS nel periodo 2015-2016 e di esaminare i possibili modi di aiutare gli Stati membri ad attuare i divieti di viaggio disposti a livello nazionale. Nel piano d'azione dell'UE contro il traffico di migranti⁸¹ la Commissione ha annunciato che avrebbe valutato l'opportunità di rendere obbligatoria per le autorità degli Stati membri la registrazione nel SIS di tutti i divieti d'ingresso, in modo che possano essere eseguiti in tutta l'UE. Ha altresì affermato che avrebbe esaminato la possibilità e la proporzionalità di registrare nel sistema le decisioni di rimpatrio emesse dalle autorità degli Stati membri, in modo che si possa verificare se il migrante irregolare fermato sia oggetto di una decisione di rimpatrio emanata da un altro Stato membro. Nella comunicazione "Sistemi d'informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza"⁸², infine, la Commissione ha sottolineato che stava esaminando

⁷⁷ ABM: activity-based management (gestione per attività) ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).

⁷⁸ A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

⁷⁹ COM(2015) 240 final.

⁸⁰ COM(2015) 185 final.

⁸¹ COM(2015) 285 final.

⁸² COM(2016) 205 final.

eventuali ulteriori funzionalità del SIS al fine di presentare proposte di revisione della base giuridica del sistema.

In esito alla valutazione complessiva del sistema e in piena coerenza con gli obiettivi pluriennali annunciati dalla Commissione nelle suddette comunicazioni e con il piano strategico 2016-2020 della DG Migrazione e affari interni⁸³, la presente proposta intende riformare la struttura, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen nel settore delle verifiche di frontiera.

1.4.2. *Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate*

Obiettivo specifico n.

Piano di gestione 2017 della DG Migrazione e affari interni - Obiettivo specifico 1.2:

Gestione efficace delle frontiere - salvare vite umane e proteggere le frontiere esterne dell'UE

Attività ABM/ABB interessate

Capitolo 18 02 – Sicurezza interna

⁸³ Ares(2016)2231546 – 12/05/2016.

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Sono perseguiti i seguenti obiettivi principali:

- 1) contribuire a un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'UE;
- 2) rafforzare l'efficacia e l'efficienza dei controlli alle frontiere.

Nella valutazione generale del SIS svolta dalla DG HOME nel periodo 2015-2016 sono stati raccomandati miglioramenti tecnici del sistema e un'armonizzazione delle procedure nazionali nella gestione dei respingimenti e rifiuti di soggiorno. Il vigente regolamento SIS II, ad esempio, si limita a permettere agli Stati membri di segnalare nel sistema i casi di respingimento o rifiuto di soggiorno, senza tuttavia imporlo loro. Alcuni Stati membri inseriscono sistematicamente tutti i divieti d'ingresso nel SIS, altri no. La presente proposta contribuirà quindi ad aumentare l'armonizzazione in questo settore sancendo l'obbligo di inserire nel SIS tutti i divieti d'ingresso, stabilendo norme comuni sull'inserimento delle segnalazioni nel sistema e obbligando a indicare il motivo alla base della segnalazione.

La nuova proposta introduce misure che rispondono alle esigenze operative e tecniche degli utenti finali. In particolare, i nuovi campi di dati per le segnalazioni esistenti permetteranno alle guardie di frontiera di disporre di tutte le informazioni necessarie per adempiere in modo efficace ai loro compiti. Inoltre, la proposta sottolinea specificamente l'importanza di una disponibilità ininterrotta del SIS, poiché le inattività possono incidere in misura significativa sulla capacità di eseguire i controlli alle frontiere esterne. Avrà quindi un effetto estremamente positivo sull'efficacia dei controlli di frontiera.

Una volta adottate e applicate, queste proposte aumenteranno anche la continuità operativa, in quanto gli Stati membri saranno obbligati a tenere una copia nazionale completa o parziale e una copia di riserva. Ciò permetterà al sistema di rimanere pienamente funzionale e operativo per gli operatori attivi sul terreno.

1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.

Durante l'aggiornamento del sistema

Una volta approvato il progetto di proposta e adottate le specifiche tecniche, il SIS sarà aggiornato per armonizzare meglio le procedure nazionali di uso del sistema, ampliarne il campo di applicazione aumentando il livello delle informazioni a disposizione degli utenti finali per informare meglio gli operatori che eseguono le verifiche, e introdurre cambiamenti tecnici per migliorare la sicurezza e contribuire a ridurre gli oneri amministrativi. eu-LISA coordinerà la gestione del progetto di aggiornamento del sistema. eu-LISA stabilirà una struttura di gestione del progetto e fisserà scadenze dettagliate con tappe per attuare i cambiamenti proposti, che consentiranno alla Commissione di monitorare attentamente la realizzazione della proposta.

Obiettivo specifico – entrata in funzione delle funzionalità aggiornate del SIS nel 2020

Indicatore – conclusione positiva del collaudo globale del sistema aggiornato prima che sia avviato

Una volta che il sistema sarà operativo

Quando il sistema sarà in funzione, eu-LISA provvederà affinché siano predisposte procedure atte a controllare il funzionamento del SIS in rapporto a obiettivi di risultati, economicità, sicurezza e qualità del servizio. Due anni dopo l'inizio delle attività del SIS e successivamente ogni due anni, eu-LISA dovrà presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento tecnico del SIS centrale e dell'infrastruttura di comunicazione, compresa la sicurezza degli stessi, e sullo scambio bilaterale e multilaterale di informazioni supplementari fra Stati membri. Inoltre, eu-LISA pubblicherà statistiche giornaliere, mensili e annuali relative al numero di registri per categoria di segnalazione, al numero annuo di riscontri positivi (hit) per categoria di segnalazione, al numero di interrogazioni del SIS e di accessi al medesimo per l'inserimento, l'aggiornamento o la cancellazione di una segnalazione, in totale e per ciascuno Stato membro.

Tre anni dopo l'inizio delle attività del SIS e successivamente ogni quattro anni, la Commissione presenterà una valutazione globale del SIS centrale e dello scambio bilaterale e multilaterale di informazioni supplementari fra Stati membri. Tale valutazione globale comprenderà un'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi e una valutazione circa la validità dei principi di base, l'applicazione del presente regolamento con riguardo al SIS centrale, la sicurezza del SIS centrale e le eventuali implicazioni per attività future. La Commissione trasmette la valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine

1. Contribuire a mantenere un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'UE
2. Potenziare la lotta contro la criminalità internazionale, il terrorismo e altre minacce alla sicurezza
3. Ampliare il campo di applicazione del SIS aggiungendo nuovi elementi alle segnalazioni su respingimento e rifiuto di soggiorno
4. Rafforzare l'efficacia dei controlli di frontiera
5. Migliorare l'efficienza dell'operato delle guardie di frontiera e delle autorità competenti per l'immigrazione
6. Migliorare l'efficacia e l'armonizzazione delle procedure nazionali e garantire l'esecutività dei divieti d'ingresso in tutto lo spazio Schengen
7. Contribuire alla lotta contro la migrazione irregolare

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

Il SIS è la principale banca dati per la sicurezza in Europa. In mancanza di controlli alle frontiere interne, la lotta efficace contro la criminalità e il terrorismo ha assunto una dimensione europea. Il SIS è quindi indispensabile per sostenere i controlli alle frontiere esterne e le verifiche sui migranti irregolari intercettati sul territorio nazionale. Gli obiettivi della presente proposta riguardano miglioramenti tecnici per rafforzare l'efficienza e l'efficacia del sistema e armonizzarne l'uso negli Stati membri partecipanti. Data la natura transnazionale di questi obiettivi, e considerata la sfida di garantire un efficace scambio di informazioni per contrastare minacce

sempre più diversificate, l'UE è nella posizione migliore per proporre soluzioni a tali problemi. Gli obiettivi di rafforzare l'efficienza e armonizzare ulteriormente l'uso del SIS, con un aumento in termini di volume, qualità e velocità dello scambio d'informazioni tramite un sistema d'informazione centralizzato su larga scala gestito da un'agenzia di regolamentazione (eu-LISA), non possono essere conseguiti dai soli Stati membri e richiedono un intervento a livello di UE. Se gli attuali problemi non sono affrontati, il SIS continuerà a funzionare secondo le norme vigenti e perderà quindi le opportunità di diventare più efficiente e aumentare il suo valore aggiunto UE che sono state individuate grazie alla valutazione del SIS e del suo uso da parte degli Stati membri.

A chiara dimostrazione del contributo essenziale che il sistema apporta ai controlli alle frontiere esterne, nel solo 2015 le autorità nazionali hanno interrogato il SIS quasi 2,9 miliardi di volte e hanno scambiato oltre 1,8 milioni informazioni supplementari. Non sarebbe stato possibile raggiungere un livello così alto di scambio di informazioni tra Stati membri tramite soluzioni decentrate, né conseguire risultati simili a livello nazionale. Inoltre, il SIS si è dimostrato il più efficace strumento di scambio di informazioni a fini di lotta contro il terrorismo e presenta un valore aggiunto UE in quanto consente ai servizi di sicurezza nazionali di cooperare in modo rapido, riservato ed efficace. Le nuove proposte favoriranno ulteriormente lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità degli Stati membri dell'UE preposte ai controlli di frontiera. Inoltre Europol e la guardia di frontiera e costiera europea avranno pieno accesso al sistema entro i limiti delle loro competenze: un chiaro segnale del valore aggiunto della partecipazione dell'UE.

1.5.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

I principali insegnamenti tratti dallo sviluppo del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione sono illustrati qui di seguito.

1. La fase di sviluppo dovrebbe iniziare solo una volta definite pienamente le necessità tecniche e operative. Lo sviluppo potrà avvenire solo quando saranno stati adottati in via definitiva gli strumenti giuridici che stabiliranno le finalità, l'ambito di applicazione, le funzioni e le particolarità tecniche.

2. La Commissione ha svolto (e continua a svolgere) consultazioni frequenti con i portatori di interessi, compresi i delegati del comitato SISVIS nell'ambito della procedura di comitatologia. Tale comitato comprende i rappresentanti degli Stati membri competenti sia per questioni operative di SIRENE (cooperazione transfrontaliera in relazione al SIS), sia per questioni tecniche inerenti allo sviluppo e alla manutenzione del SIS e alla relativa applicazione SIRENE. I cambiamenti proposti dal presente regolamento sono stati discussi in modo trasparente ed esaustivo in apposite riunioni e seminari. A livello interno la Commissione ha altresì istituito un gruppo direttivo interservizi composto dal segretariato generale e dalle direzioni generali Migrazione e affari interni, Giustizia e consumatori, Risorse umane e sicurezza, e Informatica. Il gruppo direttivo ha monitorato il processo di valutazione e fornito orientamenti ove necessario.

3. La Commissione ha inoltre fatto ricorso a perizie esterne tramite tre studi, i cui risultati sono stati inseriti negli sviluppi della presente proposta:

- Valutazione tecnica del SIS (Kurt Salmon): la valutazione ha identificato i problemi principali inerenti al SIS e le future esigenze da considerare, sottolineando

la necessità di aumentare la continuità operativa e di garantire che l'architettura complessiva possa adattarsi ai crescenti requisiti di capacità;

- TIC – Valutazione d'impatto di possibili miglioramenti all'architettura del SIS II (Kurt Salmon): lo studio ha valutato l'attuale costo del funzionamento del SIS a livello nazionale e tre possibili soluzioni tecniche per il miglioramento del sistema; tutte le soluzioni comprendono una serie di proposte tecniche finalizzate a migliorare il sistema centrale e l'architettura generale;

- Studio sulla fattibilità e le implicazioni dell'istituzione nel quadro del SIS di un sistema UE per lo scambio di dati sulla conformità alle decisioni di rimpatrio e il relativo monitoraggio (PwC), che esamina la fattibilità e le implicazioni tecniche e operative delle modifiche del SIS proposte per potenziarne l'impiego ai fini del rimpatrio dei migranti irregolari e per impedirne il reingresso.

1.5.4. *Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti*

La presente proposta va considerata quale applicazione delle azioni contenute nella comunicazione del 6 aprile 2016 "Sistemi d'informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza"⁸⁴, in cui si sottolinea l'esigenza che l'UE rafforzi e migliori i suoi sistemi d'informazione, l'architettura dei dati e lo scambio d'informazioni nelle attività di contrasto alla criminalità, nella lotta contro il terrorismo e nella gestione delle frontiere.

La proposta è inoltre coerente con una serie di politiche dell'Unione in questo campo:

a) sicurezza interna, in relazione al ruolo svolto dal SIS nell'impedire l'ingresso dei cittadini di paesi terzi che costituiscono una minaccia per la sicurezza;

b) protezione dei dati, in quanto garantisce alle persone i cui dati personali sono trattati nel SIS la tutela dei diritti fondamentali al rispetto della vita privata.

La proposta è altresì compatibile con la legislazione vigente dell'Unione europea, in particolare:

a) l'efficacia della politica di rimpatrio dell'UE, in quanto contribuisce, rafforzandolo, al sistema dell'UE atto a individuare e prevenire il reingresso dei cittadini di paesi terzi rimpatriati. Questo dovrebbe concorrere a disincentivare la migrazione irregolare verso l'UE, che costituisce uno degli obiettivi principali dell'agenda europea sulla migrazione⁸⁵; b) la **guardia costiera e di frontiera europea**⁸⁶, grazie al diritto del personale dell'agenzia incaricato dell'analisi del rischio, così come delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea, delle squadre di personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio e dei membri delle squadre di sostegno per la gestione delle migrazione, di accedere, nell'ambito dei rispettivi mandati, ai dati inseriti nel SIS e di consultarli;

⁸⁴ COM(2016) 205 final.

⁸⁵ COM(2015) 240 final.

⁸⁶ Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).

c) la **gestione delle frontiere esterne**, in quanto il regolamento aiuta i singoli Stati membri a controllare il rispettivo settore delle frontiere esterne dell'UE e ad aver fiducia nell'efficacia del sistema di gestione delle frontiere dell'Unione;

d) Europol, a cui la presente proposta accorda diritti aggiuntivi di accedere ai dati inseriti nel SIS e consultarli nell'ambito del suo mandato.

La proposta è altresì compatibile con la futura legislazione dell'Unione europea, in particolare:

a) il **sistema di ingressi/uscite**⁸⁷, nel cui ambito è proposta una combinazione di impronte digitali e immagine facciale come identificatori biometrici per il funzionamento del sistema di ingressi/uscite (EES), approccio cui la presente proposta intende dare riscontro;

b) ETIAS, che propone un'approfondita valutazione di sicurezza, compresa una verifica nel SIS, in relazione ai cittadini di paesi terzi che intendono recarsi nell'UE e sono esenti dall'obbligo del visto.

⁸⁷

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008 e il regolamento (UE) n. 1077/2011 (COM(2016) 194 final).

1.6. Durata e incidenza finanziaria

- Proposta/iniziativa di **durata limitata**
 - Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA
 - Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA
- Proposta/iniziativa di **durata illimitata**
 - Attuazione con un periodo di avviamento dal 2018 al 2020
 - e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Modalità di gestione previste⁸⁸

- Gestione diretta** a opera della Commissione
 - a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;
 - a opera delle agenzie esecutive.
- Gestione concorrente** con gli Stati membri
- Gestione indiretta** con compiti di esecuzione del bilancio affidati:
 - a paesi terzi o organismi da questi designati;
 - a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);
 - alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
 - agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;
 - a organismi di diritto pubblico;
 - a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;
 - a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;
 - alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.
 - *Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".*

Osservazioni

Alla Commissione spetterà la gestione generale della politica ed eu-LISA sarà competente per lo sviluppo, il funzionamento e la manutenzione del sistema.

Il SIS costituisce un sistema d'informazione unico. Di conseguenza, le spese previste in due delle proposte (la presente e la proposta di regolamento sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale) non vanno considerate due importi separati ma un unico importo. L'incidenza sul bilancio delle modifiche necessarie per attuare entrambe le proposte è compresa in un'unica scheda finanziaria legislativa.

⁸⁸

Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

La Commissione, gli Stati membri e l'agenzia dovranno riesaminare periodicamente e monitorare l'uso del SIS, per verificare che continui a funzionare in modo efficace ed efficiente. La Commissione sarà assistita dal comitato per l'attuazione delle misure tecniche e operative previste dalla presente proposta.

Il proposto regolamento prevede inoltre all'articolo 54, paragrafi 7 e 8, una revisione formale periodica e un processo di valutazione.

Ogni due anni eu-LISA riferirà al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al funzionamento tecnico del SIS (compresa la sicurezza), all'infrastruttura di comunicazione su cui si basa e allo scambio bilaterale e multilaterale di informazioni supplementari fra gli Stati membri.

Inoltre, ogni quattro anni la Commissione è tenuta ad effettuare e trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione globale del SIS e dello scambio di informazioni tra gli Stati membri, al fine di:

- a) analizzare i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi;
- b) valutare se restino validi i principi di base del sistema;
- c) esaminare il modo in cui il regolamento è applicato al sistema centrale;
- d) valutare la sicurezza del sistema centrale;
- e) valutare le implicazioni per il futuro funzionamento del sistema.

2.2. Inoltre eu-LISA è ora tenuta a compilare statistiche giornaliere, mensili e annuali sull'uso del SIS e a provvedere al monitoraggio permanente del sistema e del suo funzionamento in relazione agli obiettivi. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

Sono stati individuati i seguenti rischi:

1. eu-LISA potrebbe sperimentare difficoltà nel gestire gli sviluppi presentati nella presente proposta parallelamente agli altri sviluppi in corso (ad esempio l'attuazione del sistema AFIS nel SIS) e futuri (ad esempio il sistema di ingressi/uscite, l'ETIAS e l'aggiornamento dell'Eurodac). Questo rischio potrebbe essere attenuato garantendo che eu-LISA disponga di personale e risorse sufficienti per svolgere tali compiti e la gestione corrente del contratto di mantenimento del funzionamento operativo (MWO).

2. Difficoltà per gli Stati membri

2.1 Tali difficoltà sono innanzitutto di natura finanziaria. Ad esempio, la proposta legislativa comprende lo sviluppo obbligatorio di una copia parziale nazionale in ogni N.SIS II. Gli Stati membri che non l'hanno ancora sviluppata dovranno investire a questo scopo. Analogamente, l'attuazione nazionale del documento di controllo dell'interfaccia dovrebbe costituire un'attuazione completa. Gli Stati membri che non hanno ancora proceduto in questo senso dovranno prevedere una dotazione a tale scopo nei bilanci dei ministeri competenti. Questo rischio potrebbe essere attenuato

prevedendo finanziamenti dell'UE per gli Stati membri, ad esempio a carico della componente "Frontiere" del Fondo sicurezza interna (ISF).

2.2. I sistemi nazionali devono essere allineati ai requisiti centrali e le discussioni in proposito con gli Stati membri possono ritardare l'evoluzione. Questo rischio potrebbe essere attenuato affrontando la questione per tempo con gli Stati membri in modo da poter agire al momento opportuno.

2.2.2. *Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito*

Le competenze relative alle componenti centrali del SIS spettano a eu-LISA. Per monitorare meglio l'uso del SIS nell'analisi delle tendenze relative alla pressione migratoria, alla gestione delle frontiere e ai reati, l'agenzia dovrebbe essere in grado di sviluppare una capacità avanzata di fornire statistiche agli Stati membri e alla Commissione.

I conti di eu-LISA saranno soggetti all'approvazione della Corte dei conti e alla procedura di scarico. Il servizio di audit interno della Commissione svolgerà i suoi audit in cooperazione con il revisore interno dell'Agenzia.

2.2.3. *Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore*

n.p.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

Le misure previste per combattere le frodi, contemplate all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1077/2011, sono le seguenti.

1. Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita si applica il regolamento (CE) n. 1073/1999.

2. L'agenzia aderisce all'accordo interistituzionale relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e adotta immediatamente le opportune disposizioni, applicabili a tutto il suo personale.

3. Le decisioni concernenti il finanziamento e i correlati accordi e strumenti di attuazione stabiliscono espressamente che la Corte dei conti e l'OLAF possono svolgere, se necessario, controlli in loco presso i beneficiari dei finanziamenti dell'agenzia e gli agenti responsabili della loro assegnazione.

Conformemente a tale disposizione, il 28 giugno 2012 è stata adottata la decisione del consiglio di amministrazione dell'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia relativa ai termini e alle condizioni delle indagini interne in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari degli interessi finanziari dell'Unione.

Si applicherà la strategia della DG HOME in materia di prevenzione e individuazione delle frodi.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	[Rubrica 3 – Sicurezza e cittadinanza	Diss./Non dissoci ⁸⁹ .	di paesi EFTA ⁹⁰	di paesi candidati ⁹¹	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
	18.0208 – Sistema di informazione Schengen	Diss.	NO	NO	SÌ	NO
	18.020101 – Sostegno alla gestione delle frontiere e a una politica comune dei visti per facilitare la libera circolazione delle persone per scopi legittimi	Diss.	NO	NO	SÌ	NO
	18.0207 – Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA).	Diss.	NO	NO	SÌ	NO

⁸⁹ Diss. = stanziamenti dissociati / Non-diss. = stanziamenti non dissociati.

⁹⁰ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

⁹¹ Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	3	Sicurezza e cittadinanza
---	---	--------------------------

DG HOME			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	TOTALE
• Stanziamenti operativi						
18.0208 – Sistema di informazione Schengen	Impegni	(1)	6,234	1,854	1,854	9,942
	Pagamenti	(2)	6,234	1,854	1,854	9,942
18.020101 (Frontiere e visti)	Impegni	(1)		18,405	18,405	36,810
	Pagamenti	(2)		18,405	18,405	36,810
TOTALE degli stanziamenti per la DG HOME	Impegni	=1+1a +3	6,234	20,259	20,259	46,752
	Pagamenti	=2+2a +3	6,234	20,259	20,259	46,752

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	3	Sicurezza e cittadinanza
---	---	--------------------------

eu-LISA			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	TOTALE
• Stanziamenti operativi						
Titolo 1: Spese di personale	Impegni	(1)	0,210	0,210	0,210	0,630
	Pagamenti	(2)	0,210	0,210	0,210	0,630
Titolo 2: Spesa per infrastrutture e spesa di funzionamento	Impegni	(1a)	0	0	0	0
	Pagamenti	(2a)	0	0	0	0
Titolo 3: Spese operative	Impegni	(1a)	12,893	2,051	1,982	16,926
	Pagamenti	(2a)	2,500	7,893	4,651	15,044
TOTALE degli stanziamenti per eu-LISA	Impegni	=1+1a +3	13,103	2,261	2,192	17,556
	Pagamenti	=2+2a +3	2,710	8,103	4,861	15,674

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)							
	Pagamenti	(5)							
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)							
TOTALE degli stanziamenti	Impegni	=4+6							

per la RUBRICA <...> del quadro finanziario pluriennale	Pagamenti	=5+ 6							
---	-----------	-------	--	--	--	--	--	--	--

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)						
	Pagamenti	(5)						
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)						
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+ 6	19,337	22,520	22,451			64,308
	Pagamenti	=5+ 6	8,944	28,362	25,120			62,426

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	5	“Spese amministrative”
---	----------	------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
DG: <.....>									
•Risorse umane									
•Altre spese amministrative									
TOTALE DG <.....>		Stanziamenti							

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)								
--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno N ⁹²	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale		Impegni							
		Pagamenti							

⁹² L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

3.2.3.1. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi di eu-LISA

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Specificare gli obiettivi e i risultati ↓			Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)								TOTALE			
	RISULTATI																			
	Tipo ⁹³	Costo medio	zì	Costo	zì	Costo	zì	Costo	zì	Costo	zì	Costo	zì	Costo	zì	Costo	zì	Costo	N. totale	Costo totale
OBIETTIVO SPECIFICO 1⁹⁴ Sviluppo sistema centrale																				
- Appaltatore			1	5,013																5,013
- Software			1	4,050																4,050
- Hardware			1	3,692																3,692
Totale parziale dell'obiettivo specifico 1				12,755																12,755
OBIETTIVO SPECIFICO 2 Manutenzione sistema centrale																				
- Appaltatore			1	0	1	0,365	1	0,365												0,730
Software			1	0	1	0,810	1	0,810												1,620
Hardware			1	0	1	0,738	1	0,738												1,476
Totale parziale dell'obiettivo						1,913		1,913												3,826

⁹³ I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.).

⁹⁴ Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici ...".

specifico 2																
OBIETTIVO SPECIFICO 3 Riunioni/formazione																
Attività di formazione	1	0,138	1	0,138	1	0,069										0,345
Totale parziale dell'obiettivo specifico 3		0,138		0,138		0,069										0,345
COSTO TOTALE		12,893		2,051		1,982										16,926

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

3.2.3.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti della DG HOME

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Specificare gli obiettivi e i risultati ↓			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)										TOTALE				
	RISULTATI																			
	Tipo ⁹⁵	Costo medio	zì	Costo	zì	Costo	zì	Costo	zì	Costo	zì	Costo	zì	Costo	zì	Costo	zì	Costo	N. totale	Costo totale
OBIETTIVO SPECIFICO 1 ⁹⁶ Sviluppo del sistema nazionale			1		1	1,221		1	1,221											2,442
OBIETTIVO SPECIFICO 2 Infrastrutture			1		1	17,184		1	17,184											34,368
COSTO TOTALE						18,405			18,405											36,810

⁹⁵ I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.).

⁹⁶ Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici ...".

3.2.3.3. Incidenza prevista sulle risorse umane di eu-LISA - Sintesi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	TOTALE
Funzionari (gradi AD)				
Funzionari (gradi AST)				
Agenti contrattuali	0,210	0,210	0,210	0,630
Agenti temporanei				
Esperti nazionali distaccati				
TOTALE	0,210	0,210	0,210	0,630

Le assunzioni sono previste per gennaio 2018. Tutto il personale dev'essere disponibile a partire da inizio 2018 per consentire di iniziare lo sviluppo in tempo utile affinché la rifusione del SIS II entri in funzione nel 2020. I 3 nuovi agenti contrattuali sono necessari per sopperire alle esigenze relative all'attuazione del progetto e per il sostegno operativo e la manutenzione dopo l'inizio della produzione. Tali risorse saranno impiegate per:

- sostenere l'attuazione del progetto in qualità di membri del team di progetto, con attività come: definizione di requisiti e specifiche tecniche, cooperazione e sostegno agli Stati membri nella fase di attuazione; aggiornamento del documento di controllo dell'interfaccia (ICD), monitoraggio delle forniture contrattuali, consegna e aggiornamento della documentazione, ecc.;
- sostegno alle attività di transizione per rendere operativo il sistema in cooperazione con l'appaltatore (follow-up delle versioni, aggiornamenti del processo operativo, formazioni, comprese le attività di formazione degli Stati membri), ecc.;
- sostegno alle attività a più lungo termine, definizione delle specifiche, attività di preparazione contrattuale in caso di variazione dell'ingegneria del sistema (ad esempio per il riconoscimento d'immagini) o qualora il contratto di mantenimento del funzionamento operativo (MWO) del nuovo SIS debba essere modificato per tener conto di cambiamenti aggiuntivi (di ordine tecnico e di bilancio);
- attuazione del sostegno di secondo livello in seguito all'entrata in funzione, nel corso della manutenzione continua e delle operazioni.

Va notato che le tre nuove risorse (agenti contrattuali ETP) si aggiungeranno alle risorse interne delle squadre che saranno anch'esse dedicate alle attività progettuali/contrattuali e di follow-up finanziario/operative. Grazie al ricorso ad agenti contrattuali i contratti avranno durata e continuità adeguate per garantire la continuità operativa e le stesse persone specializzate potranno essere impiegate per attività di sostegno operativo dopo la conclusione del progetto. Inoltre, le attività di sostegno operativo richiedono l'accesso all'ambiente di produzione che non può essere accordato a personale a contratto o personale esterno.

3.2.3.4. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)								
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)								
XX 01 01 02 (delegazioni)								
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)								
10 01 05 01 (ricerca diretta)								
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)⁹⁷								
XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)								
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)								
XX 01 04 yy ⁹⁸	- in sede							
	- nelle delegazioni							
XX 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta)								
10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta)								
Altre linee di bilancio (specificare)								
TOTALE								

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	
Personale esterno	

⁹⁷ AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).

⁹⁸ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.
- La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

È prevista una riprogrammazione della dotazione rimanente per le "Frontiere intelligenti" del Fondo sicurezza interna, per applicare le funzionalità e le modifiche contenute nelle due proposte. Il regolamento ISF-Frontiere è lo strumento finanziario in cui è stato inserito il bilancio per l'attuazione del pacchetto "Frontiere intelligenti". All'articolo 5 prevede che 791 milioni di EUR siano destinati a un programma per lo sviluppo di sistemi informatici a sostegno della gestione dei flussi migratori attraverso le frontiere esterne, alle condizioni previste all'articolo 15. Di questi 791 milioni di EUR, 480 sono riservati allo sviluppo del sistema di ingressi/uscite e 210 allo sviluppo del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS). I restanti 100,828 milioni di EUR saranno usati in parte per coprire i costi dei cambiamenti previsti nelle due proposte.

- La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.
- La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanzamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE degli stanzamenti cofinanziati								

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ⁹⁹						
		2018	2019	2020	2021	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
Articolo 6313 – contributi dei paesi associati a Schengen (CH, NO, LI, IS).		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.			

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

18.02.08 (sistema d'informazione Schengen), 18.02.07 (eu-LISA)

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

Il bilancio comprende un contributo da parte dei paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

⁹⁹ Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.